



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 13.4.2022
COM(2022) 174 final

2022/0115 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali, che modifica i regolamenti (UE) 2017/1001 e (UE) 2019/1753 del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione (UE) 2019/1754 del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

{SEC(2022) 193 final} - {SWD(2022) 114 final} - {SWD(2022) 115 final} -
{SWD(2022) 116 final}

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• **Motivi e obiettivi della proposta**

La legislazione dell'Unione protegge le indicazioni geografiche (IG) per i prodotti agricoli, i prodotti alimentari, i vini e le bevande spiritose. Tuttavia attualmente non esiste a livello di UE un meccanismo atto a proteggere i nomi di prodotti come il vetro di Murano, le posate di Solingen, il tweed del Donegal, i merletti di Halas o i gioielli di Gablonz. Mentre più della metà degli Stati membri ha istituito specifici sistemi nazionali di protezione (*sui generis*) per i prodotti artigianali e industriali con caratteristiche diverse, gli altri Stati membri utilizzano solo marchi e/o norme sulla concorrenza sleale per proteggere i beni immateriali. Inoltre nel mercato interno non esiste un sistema transfrontaliero di riconoscimento reciproco dei sistemi di protezione nazionali. A livello di Unione, i produttori possono registrare marchi individuali, marchi collettivi e marchi di certificazione. Tuttavia il ricorso alla protezione del marchio non consente ai produttori di prodotti industriali e artigianali di certificare a livello di Unione il legame tra qualità e origine geografica che segnala le qualità attribuite a specifiche competenze e tradizioni locali.

A causa dell'incertezza giuridica derivante dalla frammentazione, i produttori incontrano difficoltà a proteggere i prodotti artigianali e industriali legati a una zona geografica. Hanno meno incentivi a investire in tali prodotti, a cooperare per creare mercati di nicchia e a mantenere competenze e tradizioni locali uniche. In particolare, i piccoli produttori (PMI e microimprese) possono perdere opportunità di mercato.

L'obiettivo della proposta è quindi stabilire una protezione delle IG direttamente applicabile ai prodotti artigianali e industriali a livello di Unione. La proposta mira a migliorare la posizione dei produttori ai fini della protezione nell'Unione dei prodotti artigianali e industriali dalla contraffazione e per offrire loro incentivi a investire in tali prodotti. Essa intende altresì migliorare la visibilità sui mercati dei prodotti artigianali e industriali autentici a vantaggio dei consumatori. Le regioni in cui operano i produttori dovrebbero beneficiare della protezione prevista per i prodotti tipici e poter sviluppare il loro potenziale turistico per mantenere e attrarre forza lavoro qualificata e salvaguardare il proprio patrimonio culturale. La proposta si basa sulla protezione specifica delle IG, che comporta la collaborazione tra produttori e autorità pubbliche nell'elaborazione dei disciplinari. Tale impostazione è intesa in particolare a vantaggio delle microimprese e delle piccole e medie imprese (MPMI) che non dispongono di risorse per elaborare nuovi disciplinari.

La proposta mira a garantire che i produttori possano beneficiare appieno del quadro internazionale per la registrazione e la protezione delle IG ("sistema di Lisbona"). Nel novembre 2019 l'UE ha aderito all'Atto di Ginevra dell'accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche, un trattato amministrato dall'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI). Attualmente i produttori europei di prodotti artigianali e industriali non possono rivendicare la protezione a norma dell'Atto di Ginevra e l'UE è costretta a respingere le richieste di tale protezione dei paesi membri dell'atto. Allo stesso modo, i produttori dell'UE non possono beneficiare della protezione garantita dagli accordi commerciali dell'UE che attualmente riguardano solo i prodotti agricoli protetti da indicazione geografica. La proposta mira a colmare tale lacuna.

• **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

La proposta integra l'attuale sistema di protezione dell'UE per le IG del comparto agricolo. Data la diversa natura dei prodotti artigianali e industriali, essa segue approcci analoghi alle

condizioni di ammissibilità e alla protezione delle IG previste per i prodotti agricoli e alimentari, i vini e le bevande spiritose e stabilite dai regolamenti seguenti:

- regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;
- regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione e all'etichettatura delle bevande spiritose;
- regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli.

La proposta segue un approccio simile alla riforma in corso dell'attuale regime delle IG. La riforma abrogherà il primo regolamento e modificherà gli altri due regolamenti sopra indicati.

La proposta modifica il regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio sul marchio dell'Unione europea, relativo alle disposizioni che disciplinano i possibili conflitti tra IG e marchi d'impresa, nonché le funzioni ulteriori assegnate all'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale ("EUIPO" o "l'Ufficio").

La proposta è anche coerente con la direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, che, ai sensi del suo articolo 2, paragrafo 1, è applicabile a tutti i diritti di proprietà intellettuale tutelati dalla legislazione dell'Unione e dalle leggi nazionali degli Stati membri.

La proposta stabilisce il collegamento tra il sistema di protezione delle IG dell'UE per i prodotti artigianali e industriali e il sistema di Lisbona. A tale fine propone una modifica della decisione (UE) 2019/1754 del Consiglio relativa all'adesione dell'Unione europea all'Atto di Ginevra dell'accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche.

• **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

La proposta è coerente con la politica industriale dell'UE indicata nella comunicazione della Commissione "Aggiornamento della nuova strategia industriale 2020: costruire un mercato unico più forte per la ripresa dell'Europa"¹. La strategia industriale aggiornata sottolinea che il settore del turismo è stato fortemente colpito dalla pandemia di COVID-19 e che, sulla scia della pandemia, le imprese più piccole continuano ad essere più vulnerabili e circa il 60 % riferisce un calo del fatturato nella seconda metà del 2020. Per questi motivi, la proposta mira a stimolare il settore del turismo, in particolare nelle regioni povere, e ad aiutare le MPMI a sviluppare nuovi prodotti legati a una zona geografica.

La proposta condivide inoltre obiettivi specifici con l'imminente strategia dell'UE per i prodotti tessili sostenibili della Commissione, che intende creare un migliore ambiente imprenditoriale e normativo per prodotti tessili sostenibili e circolari all'interno dell'Unione. Le MPMI dell'ecosistema tessile incontrano difficoltà nello sviluppare strategie per la proprietà intellettuale per tutelare i loro investimenti in ricerca e sviluppo e raccogliere capitale di crescita. L'istituzione di una protezione delle IG a livello di Unione per i prodotti artigianali e industriali dovrebbe quindi aiutare le MPMI da questo punto di vista.

¹ COM(2021) 350 final.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

La proposta si basa sull'articolo 118, paragrafo 1, relativo alla proprietà intellettuale e sull'articolo 207, paragrafo 2, TFUE relativo alla politica commerciale comune. Essa intende creare un diritto unitario europeo di proprietà intellettuale per i prodotti artigianali e industriali al fine di garantire loro la stessa protezione in tutta l'Unione, nonché istituire dispositivi centralizzati di autorizzazione, coordinamento e supervisione a livello di Unione. La proposta mira altresì a stabilire un legame tra un sistema di protezione dell'UE per i prodotti artigianali e industriali e il sistema di Lisbona, dando attuazione a un accordo internazionale amministrato dall'OMPI.

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

Oltre all'obiettivo di soddisfare l'obbligo derivante dall'adesione dell'UE all'Atto di Ginevra dell'accordo di Lisbona, che rientra nella politica commerciale comune ed è una competenza esclusiva dell'Unione, la presente proposta mira a creare un mercato interno ben funzionante per i prodotti artigianali e industriali legati a una zona geografica. A tale proposito prevede un quadro giuridico comune per le indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali la cui protezione rientra nella competenza comune dell'UE e dei suoi Stati membri. L'attuale mosaico di norme diverse, elaborate a livello nazionale e non riconosciute reciprocamente, non consente agli Stati membri di conseguire da soli tale obiettivo. Affrontando queste problematiche a livello nazionale si genererebbe solo incertezza giuridica per i produttori che chiedono la protezione, si impedirebbe la trasparenza del mercato per i consumatori, si altererebbero gli scambi all'interno dell'Unione e si darebbe adito a condizioni dissimili nella commercializzazione dei prodotti artigianali e industriali a IG protetta. Un solido quadro giuridico europeo potrebbe fornire condizioni di protezione uguali in tutti gli Stati membri, creando così certezza giuridica, incentivi agli investimenti e maggiori opportunità di mercato per i prodotti artigianali e industriali radicati in una zona geografica. Questo obiettivo può quindi essere conseguito meglio a livello di Unione.

- **Proporzionalità**

La proposta è stata concepita per ridurre al minimo l'onere amministrativo e i costi di conformità a carico dei produttori e delle autorità pubbliche, garantendo al contempo parità di trattamento in tutta l'Unione. Come evidenziato nella relazione sulla valutazione d'impatto, l'ambito di applicazione dell'opzione strategica scelta, costituita dall'adozione di un regolamento dell'UE a sé stante che stabilisca un sistema specifico basato su un titolo dell'UE per tutelare le IG dei prodotti artigianali e industriali, non va oltre quanto necessario per conseguire gli obiettivi individuati. Essa si limita agli aspetti che gli Stati membri non possono realizzare in modo soddisfacente da soli e rispetto ai quali l'Unione può agire in modo più efficace ed efficiente e generare un maggior valore aggiunto.

- **Scelta dell'atto giuridico**

L'atto prescelto è un regolamento dell'UE a sé stante che stabilisca un sistema specifico basato su un titolo dell'UE per la tutela delle IG dei prodotti artigianali e industriali. Questa scelta favorisce un regime giuridico semplice e coerente con l'obiettivo di consentire l'effettivo adempimento degli obblighi internazionali stabilendo, a livello di Unione, un sistema che permetta la protezione delle IG per i prodotti artigianali e industriali di paesi terzi contraenti dell'Atto di Ginevra all'interno dell'Unione e la protezione delle IG per i prodotti artigianali e industriali dell'UE degli Stati contraenti del sistema di Lisbona.

Metodi normativi alternativi, come ad esempio l'estensione degli attuali regimi di protezione per i prodotti agricoli ai prodotti artigianali e industriali e la riforma del sistema dei marchi, non sono considerati adeguati.

Innanzitutto, i prodotti agricoli e alimentari hanno caratteristiche specifiche disciplinate da norme armonizzate di salute e sicurezza dell'UE nell'ambito della politica agricola comune e della politica comune della pesca, che non sono necessariamente pertinenti per i prodotti artigianali e industriali.

In secondo luogo, l'incorporazione nel regime esistente per i prodotti agricoli comporta, per i prodotti artigianali e industriali e i loro produttori, il rischio di essere relegati in una posizione secondaria tra i regimi incentrati sui produttori e i prodotti agricoli nell'ambito della politica agricola comune. Ciò impedirebbe l'introduzione di un regime di IG flessibile e conveniente, concepito su misura per i prodotti artigianali e industriali e i relativi produttori.

Inoltre, dato che i marchi protetti possono diventare generici ed essere revocati, una riforma delle norme in materia di marchi rischia di non garantire il rispetto delle prescrizioni internazionali dell'Atto di Ginevra. Modificare queste proprietà dei marchi per proteggere le IG inciderebbe, a sua volta, sulla coerenza globale del sistema dei marchi. Si avrebbero così inoltre due diversi sistemi di protezione: uno per le IG dei prodotti agricoli (protezione specifica) e l'altro (basato sul marchio) per le IG per i prodotti artigianali e industriali. Questo potrebbe creare confusione e apparire incoerente a livello internazionale, in particolare tenendo conto del ruolo tradizionale dell'UE nel sostenere le IG presso l'OMPI e della sua posizione sulle IG nel contesto dei negoziati commerciali bilaterali con i paesi terzi.

A causa degli obblighi internazionali, altri strumenti quali l'adozione di raccomandazioni o di una direttiva dell'UE che miri al ravvicinamento delle leggi nazionali non affronterebbero in modo soddisfacente la frammentazione del quadro normativo nazionale per le IG per i prodotti artigianali e industriali e la necessità di avere un unico titolo dell'UE.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente**

Nessuna legislazione dell'Unione europea ha per il momento ad oggetto la protezione delle IG per i prodotti artigianali e industriali. La presente proposta è tuttavia legata alla riforma in corso del sistema delle IG per i prodotti agricoli e si basa sui risultati della relazione di valutazione dei regimi di protezione delle IG dell'UE per i prodotti agricoli. Essa mira altresì a generare le maggiori sinergie possibili con la riforma in corso degli attuali regimi di IG, nell'ambito della quale si valuta come rafforzare, modernizzare, snellire e applicare meglio i diritti relativi alle IG per i prodotti agricoli e alimentari, i vini e le bevande spiritose.

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

- La Commissione ha messo in atto un'ampia **strategia di consultazione per raccogliere le opinioni di tutti i portatori di interessi del settore**. Le consultazioni sono iniziate nel 2013 e si sono intensificate nel 2020 e 2021.
- Da un punto di vista geografico, la strategia di consultazione ha riguardato l'UE-28 e, dopo la Brexit, l'UE-27.

La consultazione ha compreso una **serie di consultazioni ampie e mirate**, in particolare:

- **consultazioni pubbliche:** nel contesto di uno [studio esterno realizzato nel 2013](#), è stata condotta un'indagine sulle esigenze e le aspettative dei portatori di interessi riguardo a una possibile protezione giuridica a livello di Unione delle indicazioni di prodotti genuini radicati in una zona geografica. I risultati della [consultazione pubblica organizzata nel 2014](#) sono stati presentati il 19 gennaio 2015 in occasione di una conferenza pubblica e [pubblicati](#) nel giugno 2015. Durante la consultazione sulla tabella di marcia (30 novembre 2020 - 18 gennaio 2021), i portatori di interessi hanno fornito un riscontro in merito al piano della Commissione teso a valutare l'impatto di un'iniziativa a livello di UE riguardante le IG per i prodotti artigianali e industriali. La consultazione pubblica sulla protezione a livello di UE delle indicazioni geografiche per i prodotti non agricoli è rimasta aperta per 12 settimane tra il 29 aprile e il 22 luglio 2021;
- **interviste dirette:** nel contesto dello studio sulle norme di controllo e applicazione delle IG per i prodotti non agricoli sono state effettuate interviste dirette con portatori di interessi selezionati;
- **seminari:** nell'ottobre 2016, nel contesto della settimana europea delle regioni e delle città 2016, è stato organizzato un seminario sul contributo allo sviluppo economico regionale inclusivo dei prodotti non agricoli radicati in una zona geografica. Il 18 novembre 2019 sono stati presentati e discussi in un seminario i risultati dello studio sugli aspetti economici della protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti non agricoli a livello di UE. Il 13 luglio 2021 sono stati presentati e discussi in un seminario i risultati preliminari dello studio sulle norme relative al controllo e all'applicazione della protezione delle indicazioni geografiche (IG) per i prodotti non agricoli nell'UE;
- **riunioni mirate con i rappresentanti degli Stati membri (gruppo di esperti GIPP):** nell'aprile del 2021 e nel gennaio del 2022, seguite da una **consultazione scritta mirata con gli uffici per la proprietà intellettuale** degli Stati membri nel giugno del 2021, basata su due questionari mirati.

Nel complesso, le risposte hanno evidenziato che i produttori di prodotti artigianali e industriali, il Parlamento europeo, il Comitato europeo delle regioni, il Comitato economico e sociale europeo, nove Stati membri e il mondo accademico sostengono fortemente l'istituzione di un regime delle IG specifico. Tali risposte costituiscono la base della proposta della Commissione così com'è stata presentata. **Quattro Stati membri sostengono l'opzione dello scenario di base, vale a dire il mantenimento dello status quo,** e ritengono che la protezione del marchio sia adeguata. La valutazione d'impatto, tuttavia, ha mostrato sia le carenze delle alternative di protezione del marchio esistenti, che impediscono una tutela adeguata delle denominazioni dei prodotti artigianali e industriali, sia i problemi che comporta la riforma del marchio, fra cui la mancanza di coerenza con il sistema specifico delle IG per i prodotti agricoli.

Per quanto riguarda i **riscontri più dettagliati ricevuti nell'ambito della consultazione pubblica del 2021**, l'opzione strategica preferita (punteggio 5) secondo il parere della maggior parte degli intervistati è un sistema specifico che stabilisca un titolo dell'UE atto a tutelare le IG per i prodotti artigianali e industriali. L'opzione meno votata (punteggio 1) è risultata lo scenario di base, vale a dire il mantenimento dello status quo a livello di Unione. Più dell'80 % degli intervistati si è detto decisamente contrario al mantenimento della situazione attuale.

- **Assunzione e uso di perizie**

La Commissione si è basata su **due fonti principali** di consulenza esterna:

1. studi preparati da contraenti esterni su commissione, in particolare:
 - lo [studio sulla protezione delle IG per i prodotti non agricoli nel mercato interno](#) (Insight Consulting/REDD/OriGIn, 2013);
 - lo [studio sugli aspetti economici della protezione delle IG a livello di UE per i prodotti non agricoli](#) (VVA/ECORYS/ConPolicy, 2019);
 - lo [studio sulle norme di controllo e applicazione della protezione delle IG per i prodotti non agricoli nell'UE](#) (VVA/AND International, 2021);
2. **cooperazione tecnica con l'EUIPO**, che verte su vari modelli di procedura per consentire una solida valutazione delle varianti relativamente all'organismo dell'UE incaricato di registrare le IG per i prodotti artigianali e industriali e di gestire le domande internazionali a norma dell'Atto di Ginevra dell'accordo di Lisbona, nonché sul ruolo delle autorità nazionali nella procedura di registrazione. Il risultato di tale cooperazione, basato sul contributo dell'EUIPO, si trova nell'allegato 9 della valutazione d'impatto

- **Valutazione d'impatto**

Nella valutazione d'impatto sono state esaminate le **alternative strategiche** seguenti:

- **Opzione strategica 1 - Estensione alle IG per i prodotti artigianali e industriali del sistema di protezione delle IG per i prodotti agricoli:** in base a questa opzione, si integrerebbe un sistema di protezione delle IG per i prodotti artigianali e industriali nei regimi esistenti di protezione delle IG per i prodotti agricoli e alimentari. Nell'ambito della riforma in corso del sistema delle IG per i prodotti agricoli, gli Stati membri continuerebbero ad applicare una procedura di esame preliminare a livello nazionale. A livello di Unione, la proposta di revisione del sistema delle IG per i prodotti agricoli conferirebbe alla Commissione la facoltà di esternalizzare a un'agenzia (molto probabilmente l'EUIPO) l'esame delle domande e delle opposizioni. Secondo questa opzione, la proposta di revisione in corso nel settore agroalimentare armonizzerebbe l'attuale sistema di monitoraggio e applicazione e lo estenderebbe per includere anche le IG per i prodotti artigianali e industriali.
- **Opzione strategica 2 - Regolamento dell'UE a sé stante che istituisca una protezione specifica per le IG:** questa opzione consisterebbe nell'adottare un regolamento dell'UE che istituisca un sistema specifico di protezione delle IG per i prodotti artigianali e industriali. Tale regolamento si baserebbe sul regime di IG dei prodotti agricoli, adattato ai prodotti artigianali e industriali. Le IG sarebbero protette da un titolo dell'UE in tutti gli Stati membri. Nell'ambito dell'**opzione strategica 2** sarebbero possibili le seguenti **varianti**:
 - **2.1. Legame territoriale:**
 - **2.1.A. Denominazioni di origine protetta (DOP):** con la protezione di una DOP, la qualità o le caratteristiche di un prodotto sono essenzialmente o esclusivamente legate al particolare ambiente geografico del luogo di origine; tutte le fasi della produzione, trasformazione o preparazione devono avere luogo nella zona geografica definita.
 - **2.1.B. Indicazioni geografiche protette (IGP):** con la protezione dell'IGP una determinata qualità, reputazione o altra caratteristica di un prodotto è

principalmente attribuibile alla sua origine geografica; almeno una delle fasi di produzione, trasformazione o preparazione ha luogo nella zona geografica definita.

- **2.2. Coinvolgimento delle autorità nazionali nella procedura di registrazione:**
 - **2.2.A.** Sistema a due fasi: la prima fase si svolgerebbe a livello degli Stati membri, nei quali le autorità nazionali o locali effettuerebbero un primo esame dei disciplinari concordati dai produttori locali e delle domande di IG. La seconda fase avverrebbe a livello di Unione: un organismo dell'UE deciderebbe in merito alla registrazione senza alcun addebito.
 - **2.2.B.** Sistema a una fase: le autorità nazionali non parteciperebbero all'esame e alla registrazione, e i produttori locali passerebbero direttamente al livello dell'UE per far registrare le proprie IG.
- **2.3. Organismo dell'UE responsabile della registrazione a livello di Unione e a livello internazionale**
 - **2.3.A.** La Commissione sarebbe responsabile della fase di registrazione a livello di Unione e agirebbe anche in qualità di autorità competente a norma dell'Atto di Ginevra dell'accordo di Lisbona dell'OMPI.
 - **2.3.B.** L'EUIPO, agenzia specializzata in proprietà intellettuale, sarebbe responsabile della registrazione a livello di Unione e agirebbe anche come autorità competente a norma dell'Atto di Ginevra.
- **2.4. Controllo e applicazione delle norme**
 - **2.4.A.** Replica del modello di controllo e applicazione dei regimi di IG per i prodotti agricoli.
 - **2.4.B.** Semplificazione del controllo mediante un robusto modello di applicazione delle norme: questa variante introdurrebbe l'autocertificazione; ispezioni casuali da parte delle autorità nazionali (o degli organismi di certificazione delegati), abbinate a un sistema deterrente di sanzioni; semplificazione degli obblighi di comunicazione da parte delle autorità nazionali; infine, introduzione del regime di applicazione in vigore nell'ambito dell'attuale sistema delle IG agricole rivisto, con un sistema di allerta concernente i nomi di dominio per combattere gli abusi online in relazione alle IG.
- **2.5 Coesistenza di titoli e regimi dell'UE e nazionali**
 - **2.5.A.** Le IG per i prodotti artigianali e industriali sarebbero protette da un titolo dell'UE che sostituirebbe gli attuali regimi nazionali delle IG e assorbirebbe i titoli nazionali delle IG.
 - **2.5.B.** Introduzione di un titolo dell'UE relativo alle IG per i prodotti artigianali e industriali con il contemporaneo mantenimento di un sistema parallelo per le domande di IG nazionali.
- **Opzione strategica 3 - Riforma dei marchi:** questa opzione consisterebbe nella riforma del sistema dei marchi dell'UE, in particolare del regolamento sul marchio dell'UE, in modo che i produttori di prodotti artigianali e industriali possano chiedere di registrare a livello di Unione un nome che garantisce una qualità specifica del prodotto in base al legame con una regione geografica. Questa opzione potrebbe basarsi sulla riforma del marchio collettivo UE o del marchio di certificazione UE.

Per quanto riguarda la certificazione UE, si dovrebbe eliminare l'attuale divieto di certificazione dell'origine geografica. Per il marchio collettivo UE, occorrerebbe introdurre la funzione di certificazione del legame "qualità-origine geografica" nel marchio collettivo. Inoltre sia il marchio collettivo UE sia il marchio di certificazione UE dovrebbero essere adattati per rientrare nell'ambito di applicazione della protezione previsto dall'Atto di Ginevra.

Nella fase iniziale sono state considerate, e poi scartate, anche le opzioni seguenti:

- **Scenario di base – nessun cambiamento:** mantenimento del quadro normativo frammentato dell'Unione e della mancanza di una protezione riconosciuta dei prodotti artigianali e industriali a livello internazionale.
- **Raccomandazione:** questa opzione consisterebbe nell'adottare una raccomandazione a livello di Unione, incoraggiando gli Stati membri a istituire sistemi di protezione nazionali per certificare il legame tra le qualità specifiche dei prodotti e l'origine dei prodotti artigianali e industriali.
- **Ravvicinamento delle legislazioni nazionali:** questa opzione consisterebbe nell'adottare una direttiva dell'UE al fine di avvicinare le legislazioni nazionali relative alla protezione delle IG per i prodotti artigianali e industriali. Mediante una direttiva, l'UE istituirebbe l'obbligo del conseguimento di obiettivi specifici ai fini della tutela delle IG. Ad esempio relativamente alla durata e all'ambito di applicazione della protezione, al legame territoriale e agli aspetti procedurali. I produttori potrebbero ottenere titoli nazionali di IG registrati a livello nazionale. Non verrebbe realizzato un titolo di IG dell'UE.

L'opzione strategica prescelta è l'opzione 2: un regolamento dell'UE a sé stante. Il pacchetto di opzioni preferito nel complesso è una combinazione delle varianti 2.1.B (indicazioni geografiche protette - IGP), 2.2.A (sistema a due fasi), 2.3.B (EUIPO responsabile della registrazione a livello di Unione e internazionale), 2.4.B (semplificazione del controllo mediante una solida applicazione delle norme) e 2.5.A (il sistema dell'UE sostituisce i regimi e i titoli di IG nazionali).

Confrontando le opzioni 1, 2 e 3 si nota che tutte prevedono un unico punto di registrazione a livello di Unione e una protezione uniforme, che consentirà ai produttori di tutelare i loro prodotti e di attestare che questi possiedono qualità riconducibili all'origine geografica nel mercato interno.

Nell'elaborazione dei disciplinari, tuttavia, le **opzioni strategiche 1 e 2** avrebbero una posizione privilegiata perché sostengono la collaborazione tra artigiani e produttori nei mercati di nicchia, consentono la cooperazione e **promuovono e tutelano il know-how tradizionale, a livello di Unione, nel rispetto delle norme dell'UE in materia di concorrenza.** Queste due opzioni favoriscono non solo i produttori, ma anche i **settori correlati come il turismo, poiché le IG aumentano la visibilità del prodotto e della regione.** Poiché il turismo è un settore particolarmente colpito dalla pandemia di COVID-19, le opzioni strategiche 1 e 2 possono rivelarsi un passo importante per rimettere queste regioni, spesso sottosviluppate, sulla strada della **ripresa economica** e contribuire a migliorare **l'attrattiva turistica delle regioni dell'UE.** Le opzioni strategiche 1 e 2 possono quindi svolgere un ruolo fondamentale nel consentire la ripresa delle regioni dell'UE duramente colpite.

Le opzioni strategiche 1 e 2 sono conformi all'Atto di Ginevra dell'accordo di Lisbona, mentre l'opzione strategica 3 si classifica in una posizione inferiore anche in relazione alla politica dell'Unione in materia di marchi. Inoltre **l'opzione strategica 3** si classifica in una posizione

inferiore anche in termini di coerenza con la politica **internazionale dell'UE in materia di protezione delle IG**.

Per quanto riguarda l'**incidenza sulla concorrenza**, è improbabile che l'iniziativa abbia effetti negativi.

- Le IG certificano la qualità determinata dall'origine geografica. I prodotti artigianali e industriali ammissibili all'IG sono inoltre pochissimi (tra 300 e 800 nell'Unione), mentre abbondano i sostituti, somiglianti dal punto di vista funzionale, non protetti da IG. I produttori concorrenti possono entrare nel mercato e produrre sostituti protetti da IG solo se soddisfano i criteri previsti. Per queste ragioni è **molto improbabile che la proposta determini o aumenti un potere di mercato**.
- I prodotti artigianali e industriali protetti da IG sono prodotti di fiducia d'alta gamma. Si basano sulla tradizione, veicolano informazioni sulla loro origine geografica e rispondono alla domanda specifica di consumatori che attribuiscono valore a queste qualità specifiche (ad esempio alle tecniche di fabbricazione manuale). Sebbene sia possibile che la rivalità sul mercato venga attenuata se un prodotto precedentemente senza protezione IG la acquisisce, un titolo IG che attesti la qualità dei prodotti artigianali e industriali protetti potrebbe incrementare la disponibilità di spesa dei consumatori. È quindi improbabile che il **surplus del consumatore ne risulti influenzato**.

Per quanto riguarda l'**incidenza sull'innovazione**, le IG per i prodotti artigianali e industriali non si fondano sulle necessità di innovazione di prodotti o processi come nel caso dei brevetti. In questo senso costituiscono, secondo il manuale di Oslo sull'innovazione, un'innovazione a livello di marketing e/o di organizzazione. **Il sistema specifico incentiverebbe, a margine, gli investimenti nell'artigianato** e potrebbe migliorare l'eccellenza nella produzione di prodotti di nicchia. Inoltre, nella misura in cui il sistema delle IG per i prodotti artigianali e industriali consentirebbe salari più alti e la creazione di posti di lavoro, i lavoratori più giovani rimarrebbero nelle loro regioni piuttosto che essere attratti dalle aree urbane.

Per quanto riguarda l'**impatto sull'ambiente**, l'entità della produzione derivante dal numero ridotto di prodotti artigianali e industriali protetti da IG è probabilmente minima o limitata. I prodotti artigianali e industriali protetti da IG sono anche beni più durevoli rispetto alle alternative prodotte in massa a costi minori e non protette da IG, ed è più probabile che siano prodotti nell'Unione, dove le norme ambientali sono più rigide. I consumatori che esprimono una preferenza per tali beni di fiducia sono probabilmente più attenti all'ambiente e quindi si aspettano che i produttori di prodotti artigianali e industriali protetti da IG intendano come loro mettere seriamente in pratica i valori ambientali. Per tutte queste ragioni, **l'effetto ambientale, per quanto limitato, sarebbe probabilmente positivo**.

Per quanto riguarda i **costi dell'opzione prescelta**, un organismo dell'UE dovrà gestire il sistema di registrazione delle IG per i prodotti artigianali e industriali, maturare l'esperienza operativa e acquisire le competenze specializzate che attualmente mancano nel settore. Gli Stati membri dovranno anche istituire un quadro di riferimento. Per quanto l'esperienza dimostri che in agricoltura questo onere possa essere poco gravoso, un sistema interamente privato-pubblico di controllo e applicazione delle norme è per definizione meno costoso per le autorità pubbliche. Anche la possibilità per i produttori di autocertificare la conformità nel tempo, ad esempio dopo la concessione del titolo IG, può far abbassare i costi.

Di seguito è riportata una **stima dei costi annuali in euro per una IG**:

Azione	(Associazione di produttori)	Autorità		Totale
		Nazionale	UE	

Costo annuale di una IG (EUR)				
Registrazione*	15 000	7 500	17 000	39 500
Verifica/controllo*	5 700	100	0	5 800
Applicazione e gestione**	3 000	3 900	0	6 900
Totale	23 700	11 500	17 000	52 200

* *Costo una tantum.*

* *Costo ricorrente.*

Fonte: calcoli propri basati su VVA & AND International (2021).

• **Adeguamento e semplificazione della regolamentazione**

La proposta, che sarà utilizzata principalmente dalle microimprese e dalle piccole e medie imprese (MPMI), è stata elaborata tenendo conto delle esigenze specifiche e delle sfide che tali imprese devono affrontare. Prevede pertanto costi di registrazione moderati per le IG. Gli Stati membri saranno autorizzati a riscuotere diritti per la registrazione, purché proporzionati. L'importo dei diritti deve essere fissato tenendo conto della situazione di imprese specifiche come le MPMI, per le quali potrebbero essere applicati diritti inferiori. A livello di Unione, nella seconda fase della procedura di registrazione l'EUIPO non riscuoterà diritti per la registrazione delle IG, tranne che per la procedura di "registrazione diretta" prevista dall'articolo 15. In questo modo le MPMI avranno accesso a questo titolo di proprietà intellettuale a costi moderati.

Le MPMI ritengono che la complessità giuridica rappresenti un notevole ostacolo per le loro attività. Di conseguenza, la proposta istituisce procedure semplici per la registrazione e la gestione delle nuove IG, che non richiedono in nessuna fase il coinvolgimento di rappresentanti legali, e mantiene al minimo l'onere amministrativo per le MPMI.

La proposta prevede una procedura dell'UE di domanda e registrazione completamente digitalizzata, gestita dall'EUIPO. Anche questa soluzione dovrebbe ridurre l'onere amministrativo. Il sistema di deposito elettronico dovrebbe applicarsi anche alle registrazioni dirette nei casi eccezionali in cui gli Stati membri ammissibili siano esenti dall'obbligo di designazione di un'autorità nazionale per la gestione delle domande di IG per i prodotti artigianali e industriali a livello nazionale.

Il nuovo sistema di condivisione delle informazioni e di allerta per i nomi di dominio per le IG per i prodotti artigianali e industriali che sarà istituito dall'EUIPO costituirà per i richiedenti un ulteriore strumento digitale nell'ambito della procedura di domanda finalizzata a tutelare e a far valere meglio i loro diritti in materia di IG.

Nell'ottica della semplificazione, è opportuno tenere un registro elettronico delle IG accessibile al pubblico (registro dell'Unione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali), al fine di garantire un accesso diretto e veloce alle informazioni su tutte le IG registrate. Chiunque deve poter scaricare facilmente un estratto ufficiale del registro delle indicazioni geografiche dell'Unione per i prodotti artigianali e industriali comprovante la registrazione dell'IG, nonché i dati relativi, compresa la data della domanda dell'IG o altra data di priorità. Tale estratto ufficiale potrebbe essere utilizzato come certificato facente fede in procedimenti giudiziari, dinanzi a un organo giurisdizionale, a un tribunale arbitrale o a un organismo analogo.

• **Diritti fondamentali**

La proposta migliorerà la tutela della proprietà intellettuale nell'Unione per i prodotti artigianali e industriali legati a una zona geografica. Dovrebbe pertanto incidere

positivamente sul diritto fondamentale di proprietà intellettuale previsto dall'articolo 17, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'UE (la "Carta"). In alcuni casi, e conformemente agli obblighi internazionali derivanti dall'Atto di Ginevra dell'accordo di Lisbona sulle denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche, la protezione delle indicazioni geografiche dovrà essere bilanciata con il diritto dei marchi, in particolare per quanto riguarda i marchi rinomati (cfr. articolo 39 del presente regolamento) o i marchi preesistenti registrati in buona fede (cfr. articolo 42 del presente regolamento).

Dovrebbe inoltre garantire ai produttori di prodotti artigianali e industriali maggiori possibilità di tutela della propria proprietà intellettuale nell'Unione, in particolare in contesti transfrontalieri. La proposta dovrebbe avere quindi anche un impatto positivo sul diritto al ricorso sancito dall'articolo 47 della Carta.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

La proposta non ha alcuna incidenza sul bilancio dell'UE. L'EUIPO, che si autofinanzia interamente, gestirà e finanzierà la procedura di registrazione a livello di UE e internazionale con il proprio bilancio (compresi il sistema informatico, la creazione e la gestione del registro dell'Unione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali, il sistema di allerta dell'UE contro l'uso abusivo delle IG per i prodotti artigianali e industriali in internet ecc.). Per quanto riguarda le amministrazioni nazionali, 16 Stati membri (Belgio, Bulgaria, Cechia, Croazia, Estonia, Francia, Germania, Italia, Lettonia, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna e Ungheria) in cui sono già operativi regimi nazionali di IG non dovrebbero incorrere in costi amministrativi supplementari. Gli altri Stati membri dovrebbero impegnare risorse per la procedura di verifica iniziale. Tutti gli Stati membri dovranno impegnare risorse per l'applicazione delle IG per i prodotti artigianali e industriali.

In base all'analisi di esperti esterni (studi), i costi di registrazione a livello nazionale sono stimati in media pari a circa 7 500 EUR per IG. Il costo dei controlli casuali per gli Stati membri dovrebbe essere di circa 100 EUR per IG, quello dell'applicazione di circa 3 900 EUR.

Visto il numero esiguo di potenziali candidati alle IG per i prodotti artigianali e industriali dell'UE (si prevedono circa 300 registrazioni in 10 anni), tuttavia, né i costi a livello nazionale né quelli a livello dell'EUIPO sembrano eccessivi. I costi sono stimati in circa 860 000 EUR all'anno per l'UE nel suo complesso (supponendo che vengano registrate ogni anno 30 IG per prodotti artigianali e industriali). L'applicazione di IG per i prodotti artigianali e industriali di paesi terzi che devono essere protette nell'Unione farà aumentare i costi. Il numero di tali registrazioni è incerto. Attualmente il numero di IG nazionali registrate per prodotti artigianali e industriali solo in Cina e in India è stimato tra 400 e 800 in totale.

5. ALTRI ELEMENTI

- **Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione**

Prevedere un solido meccanismo di monitoraggio e valutazione è fondamentale per assicurare che la presente proposta sia efficace nel conseguire i suoi obiettivi specifici. Dopo l'entrata in vigore del regolamento, la Commissione valuterà se gli obiettivi specifici del regolamento sono stati conseguiti. Nella sua valutazione d'impatto, la Commissione ha stabilito un elenco di indicatori di monitoraggio rispetto ai quali saranno valutate le ripercussioni del regolamento. Al fine di orientare tale valutazione, la Commissione dovrà ricevere informazioni dai produttori e dalle autorità pubbliche.

La Commissione pubblicherà una relazione di valutazione e revisione del regolamento almeno cinque anni dopo la data di applicazione. La valutazione sarà svolta secondo gli orientamenti della Commissione per legiferare meglio.

Inoltre, ogni quattro anni, gli Stati membri e/o le autorità nazionali saranno tenuti a riferire alla Commissione in merito alla strategia e ai risultati di tutti i controlli sulle IG. I controlli saranno effettuati per verificare il rispetto delle norme giuridiche relative al regime di protezione istituito dal presente regolamento e all'applicazione delle IG sul mercato, anche online.

- **Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta**

La proposta consiste in un insieme di norme volte a mettere in atto un sistema autonomo e coerente di IG per i prodotti artigianali e industriali. I produttori sono autorizzati a tutelare i loro prodotti con IG a livello di Unione, grazie all'istituzione di un regime uniforme di IG specifico dell'UE. Questa proposta collega inoltre il nuovo regime di protezione dell'UE al sistema di Lisbona. Le procedure di registrazione previste dal nuovo regime di protezione dell'UE sono gestite a livello di Unione dall'EUIPO e a livello nazionale da autorità pubbliche degli Stati membri.

La proposta comprende le disposizioni esposte di seguito.

Titolo 1 - Disposizioni generali

Le disposizioni generali definiscono gli obiettivi e l'ambito di applicazione della proposta. Contengono inoltre un elenco di definizioni (articolo 3). Recano altresì norme che disciplinano la tutela dei dati personali trattati nel corso delle procedure di registrazione, approvazione di modifiche, cancellazione, opposizione, concessione del periodo transitorio e controllo.

Titolo 2 - Registrazione delle indicazioni geografiche

Questo capo prevede norme uniformi per la registrazione, sia a livello nazionale sia a livello di Unione, compresa la procedura di opposizione; definisce il richiedente ed elenca i requisiti che deve soddisfare; specifica il contenuto dei documenti per la presentazione della domanda e definisce il ruolo del registro. Il titolo stabilisce la protezione transitoria e le misure transitorie. Prevede altresì la possibilità di consultazione del comitato consultivo, composto da esperti nominati dagli Stati membri e dalla Commissione. Il comitato consultivo, se necessario, esaminerà e fornirà pareri, su richiesta dell'Ufficio o della Commissione, su specifiche applicazioni delle IG e sui problemi tecnici relativi all'applicazione del presente regolamento. Il comitato consultivo deve in ogni caso essere consultato per quanto riguarda le domande presentate tramite la procedura diretta di cui all'articolo 15. Il titolo 2 contiene inoltre disposizioni relative alle modifiche dei disciplinari, alla cancellazione delle IG registrate e alla procedura di ricorso. Esso istituisce anche un sistema di informazione e allerta per i nomi di dominio e contiene disposizioni sui diritti amministrativi.

La proposta istituisce un regime straordinario di procedure dirette dinanzi all'Ufficio per i richiedenti di uno Stato membro che soddisfa determinate condizioni alla data di adozione del presente regolamento e che non designa pertanto un'autorità nazionale responsabile della gestione delle procedure di registrazione, della modifica dei disciplinari e della cancellazione della registrazione delle IG. Gli Stati membri che optano per tale regime di registrazione straordinario devono designare un punto di contatto per la procedura di registrazione presso l'EUIPO e un'autorità competente per i controlli e l'applicazione delle norme e per intraprendere le azioni necessarie a far rispettare i diritti sanciti nel presente regolamento.

Gli Stati membri possono esigere diritti a copertura delle spese di gestione del regime di IG per i prodotti artigianali e industriali. Tuttavia l'Ufficio non imporrà diritti, tranne che per la procedura di domanda diretta di cui all'articolo 15. I diritti dell'UE devono essere stabiliti in un atto di esecuzione (articolo 291 TFUE), conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Questo titolo stabilisce anche la prerogativa della Commissione di avocare a sé il potere decisionale delegato all'Ufficio quando la decisione può influire sulla politica commerciale ed estera dell'Unione o sull'interesse pubblico. Tale prerogativa è stata concepita per farvi ricorso solo qualora considerazioni politiche possano prevalere sugli aspetti tecnici della proprietà intellettuale, considerando anche che le indicazioni geografiche svolgono un ruolo importante nella politica commerciale ed estera dell'Unione e costituiscono diritti collettivi con funzioni anche pubbliche.

Titolo 3 - Protezione delle indicazioni geografiche

Il titolo 3 stabilisce il livello di protezione delle IG per i prodotti artigianali e industriali. Esso stabilisce inoltre norme relative a prodotti protetti da IG utilizzati come parti o componenti di prodotti fabbricati o manufatti e chiarisce i termini generici e la registrazione di IG omonime, nonché la relazione con i marchi commerciali. Prevede norme per le associazioni di produttori. Definisce la relazione con l'uso di termini protetti nei nomi di dominio in internet. Infine, contiene le norme per l'uso di simboli, indicazioni e abbreviazioni dell'Unione nell'etichettatura e nel materiale pubblicitario del prodotto interessato.

Titolo 4 - Controlli e applicazione delle norme

Il titolo 4 stabilisce le norme relative ai controlli e all'applicazione, tra cui la verifica della conformità ai disciplinari corrispondenti dei prodotti designati dalle IG e il monitoraggio dell'utilizzo delle IG sul mercato. Questo titolo prevede due procedure di controllo dei produttori per quanto riguarda la verifica e il monitoraggio. Sebbene siano tenuti a designare l'autorità competente responsabile dei controlli ufficiali per verificare la conformità al presente regolamento, gli Stati membri hanno la facoltà di introdurre una procedura di certificazione da parte di terzi gestita da autorità competenti o da organismi delegati di certificazione dei prodotti, oppure una procedura basata sull'autodichiarazione del produttore. Oltre ai controlli sui produttori, questo titolo stabilisce anche norme per gli Stati membri relative alle modalità per prevenire o porre fine a qualsiasi altro uso improprio delle IG sul proprio territorio. Mira inoltre a prevenire l'uso improprio delle IG sulle piattaforme online², conformemente al regolamento (UE) n. xxxx/2022. Il titolo disciplina inoltre l'assistenza reciproca tra le autorità degli Stati membri, imponendo alle autorità di controllo di fornire la prova della certificazione su richiesta di un produttore.

Titolo 5 - Indicazioni geografiche iscritte nel registro internazionale e modifiche di altri atti

Il titolo 5 prevede le modifiche necessarie alla decisione (UE) 2019/1754 del Consiglio e al regolamento (UE) 2019/1753 del Parlamento europeo e del Consiglio, la legislazione dell'UE adottata in seguito all'adesione dell'Unione all'Atto di Ginevra il 26 novembre 2019.

² Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un mercato unico dei servizi digitali (legge sui servizi digitali) e che modifica la direttiva 2000/31/CE.

Le modifiche sono necessarie per adeguare le norme esistenti alla realtà mutata di un nuovo regime di IG per i prodotti artigianali e industriali dell'UE delineato dopo l'introduzione di tali norme. Ad esempio, attualmente non esistono disposizioni che chiariscano che, contrariamente a quanto avviene per le IG agricole, è l'EUIPO a svolgere il ruolo di autorità competente nell'ambito del sistema di Lisbona. Analogamente, occorrono disposizioni atte a garantire che le domande internazionali relative a prodotti artigianali e industriali possano essere depositate e trattate dall'autorità competente dell'UE.

Sono introdotte ulteriori modifiche al regolamento (UE) 2017/1001 sui marchi per aggiungere all'elenco delle funzioni dell'Ufficio, di cui all'articolo 151, quelle conferitegli per la gestione e la promozione delle indicazioni geografiche di prodotti artigianali e industriali. Nel regolamento (UE) 2017/1001 sui marchi è introdotta anche un'altra modifica per istituire un sistema di informazione e allerta per i nomi di dominio per i marchi dell'UE che riproduca il sistema di allerta istituito in virtù del presente regolamento.

Titolo 6 - Assistenza tecnica

Il titolo 6 conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 290 TFUE, al fine di affidare all'EUIPO l'esame delle indicazioni geografiche di paesi terzi non rientranti nell'Atto di Ginevra dell'accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche, proposte per la protezione a norma di negoziati o accordi internazionali, e altri compiti amministrativi. Mediante questo titolo la Commissione fa in modo che all'Ufficio possano essere delegati compiti amministrativi relativi alle indicazioni geografiche nel contesto di negoziati e di accordi internazionali privi di considerazioni di politica commerciale o estera.

Titolo 7 - Disposizioni supplementari

Il titolo 7 conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 290 TFUE, al fine di integrare o modificare il regolamento per quanto riguarda le norme dettagliate sulle procedure e sulla forma della procedura di cancellazione e sulla presentazione delle richieste di cui all'articolo 29. Ciò comprende le informazioni o l'elenco degli elementi supplementari della documentazione di accompagnamento di cui all'articolo 9, la definizione delle procedure e delle condizioni applicabili alla preparazione e alla presentazione delle domande di registrazione dell'Unione di cui all'articolo 17, le norme relative all'affidamento all'EUIPO della gestione del registro dell'Unione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali di cui all'articolo 26, il contenuto formale dei ricorsi, la procedura per il deposito e l'esame dei ricorsi nonché il contenuto formale e la forma delle decisioni delle commissioni di ricorso di cui all'articolo 30, le informazioni e i requisiti individuati nell'autodichiarazione di cui all'articolo 49 e nel corrispondente allegato 1 e l'assistenza tecnica dell'Ufficio di cui all'articolo 62. Al titolo in questione sono indicati inoltre gli atti di esecuzione che la Commissione deve adottare per garantire condizioni uniformi di attuazione del presente regolamento.

Titolo 8 - Disposizioni transitorie e finali

Il titolo 8 stabilisce che la protezione transitoria delle indicazioni geografiche nazionali per i prodotti artigianali e industriali dovrebbe cessare entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, e che è opportuno che gli Stati membri comunichino alla Commissione e all'Ufficio quali nomi, tra quelli giuridicamente protetti o sanciti dall'uso, desiderano registrare e tutelare a norma del presente regolamento.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali, che modifica i regolamenti (UE) 2017/1001 e (UE) 2019/1753 del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione (UE) 2019/1754 del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 118, paragrafo 1, e l'articolo 207, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo³,

visto il parere del Comitato delle regioni⁴,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) Il 10 novembre 2020 il Consiglio ha adottato le conclusioni⁵ sulla politica in materia di proprietà intellettuale indicando di essere pronto a valutare l'eventualità di introdurre un sistema di protezione specifica per i prodotti non agricoli, sulla base di un'approfondita valutazione d'impatto dei possibili costi e benefici.
- (2) Nella comunicazione del 25 novembre 2020 intitolata "Sfruttare al meglio il potenziale innovativo dell'UE - Piano d'azione sulla proprietà intellettuale per sostenere la ripresa e la resilienza dell'UE", la Commissione si è impegnata a valutare, sulla base di una valutazione d'impatto, se proporre un sistema di protezione delle indicazioni geografiche (IG) dell'Unione per i prodotti non agricoli.
- (3) Da molti anni la protezione dell'indicazione geografica è concessa a livello di Unione a vini, bevande spiritose⁶, vini aromatizzati⁷, definiti a livello di Unione, e ai prodotti

³ GU C [...] del [...], pag. [...].

⁴ GU C [...] del [...], pag. [...].

⁵ Conclusioni del Consiglio sulla politica in materia di proprietà intellettuale e sulla revisione del sistema dei disegni e modelli industriali nell'Unione, 10 novembre 2020.

⁶ Regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione e all'etichettatura delle bevande spiritose, all'uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell'etichettatura di altri prodotti alimentari, nonché alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e all'uso dell'alcole etilico e di distillati di origine agricola nelle bevande alcoliche, e che abroga il regolamento (CE) n. 110/2008 (GU L 130 del 17.5.2019, pag. 1).

⁷ Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72,

agricoli e alimentari⁸ protetti a livello di Unione. È opportuno tutelare le indicazioni geografiche a livello di Unione anche per prodotti che non rientrano nel campo di applicazione degli attuali regolamenti, garantendo al contempo la convergenza e mirando a includere un'ampia varietà di prodotti artigianali e industriali quali pietre naturali, gioielli, tessuti, pizzi, posate, vetro e porcellana.

- (4) In diversi Stati membri sono in vigore regimi nazionali di protezione delle indicazioni geografiche nazionali per i prodotti artigianali e industriali. Tali regimi si differenziano in termini di protezione, amministrazione e diritti, e non offrono tutela al di là del territorio nazionale. Altri Stati membri non prevedono la protezione delle indicazioni geografiche a livello nazionale per siffatti prodotti. Questo mosaico complesso di regimi di protezione a livello di Stati membri può comportare un aumento dei costi e incertezza giuridica per i produttori e costituire un deterrente per gli investimenti nell'artigianato tradizionale dell'Unione.
- (5) Una protezione unitaria in tutta l'Unione dei diritti di proprietà intellettuale relativi alle indicazioni geografiche può contribuire a incentivare la produzione di prodotti di qualità, l'ampia disponibilità di tali prodotti per i consumatori e la creazione di posti di lavoro validi e sostenibili anche nelle regioni rurali e meno sviluppate. In particolare, viste le potenzialità delle indicazioni geografiche in termini di contributo alla creazione di posti di lavoro sostenibili e altamente qualificati nelle regioni rurali e meno sviluppate, i produttori dovrebbero puntare a creare una parte sostanziale del valore del prodotto designato da un'indicazione geografica nella zona geografica definita.
- (6) Il 26 novembre 2019 l'Unione ha aderito all'Atto di Ginevra dell'accordo di Lisbona del 2015 sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche⁹ ("Atto di Ginevra"), amministrato dall'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI). L'Atto di Ginevra offre un mezzo per ottenere la protezione delle indicazioni geografiche indipendentemente dalla natura dei beni a cui si applicano, compresi i prodotti artigianali e industriali.
- (7) Spesso il legame geografico di un prodotto si basa sul know-how locale e segue metodi di produzione locali radicati nel patrimonio culturale e sociale della sua regione di origine. Una protezione efficiente della proprietà intellettuale può contribuire ad aumentare la redditività e l'attrattiva delle professioni artigianali tradizionali. La protezione specifica delle indicazioni geografiche svolge un ruolo riconosciuto per la tutela e lo sviluppo del patrimonio culturale, sia nel settore agricolo sia in quello industriale e artigianale. Si dovrebbero istituire procedure efficienti per la registrazione delle indicazioni geografiche dell'Unione che proteggono i nomi di prodotti artigianali e industriali, che tengano conto delle specificità regionali e locali. Il sistema delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali dovrebbe contribuire al mantenimento e alla valorizzazione delle tradizioni produttive e commerciali.
- (8) È pertanto opportuno garantire in primo luogo una concorrenza leale ai produttori di prodotti artigianali e industriali nel mercato interno; in secondo luogo occorre

(CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).

⁸ Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1).

⁹ GU L 271 del 24.10.2019, pag. 15.

garantire ai consumatori la disponibilità di informazioni affidabili relative a tali prodotti; in terzo luogo è necessario tutelare e sviluppare il patrimonio culturale e il know-how tradizionale; in quarto luogo si deve garantire una registrazione efficace delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali sia nell'Unione sia a livello internazionale; in quinto luogo occorre prevedere un'efficace protezione dei diritti di proprietà intellettuale in tutta l'Unione e nel commercio elettronico nell'ambito del mercato interno e, infine, assicurare il collegamento con il sistema internazionale di registrazione e protezione basato sull'Atto di Ginevra.

- (9) Per garantire una copertura completa dei prodotti artigianali e industriali ammissibili alla protezione delle IG (vale a dire aventi caratteristiche, attributi o reputazione legati al loro luogo di produzione o di fabbricazione), l'ambito di applicazione del presente regolamento deve essere determinato in conformità al quadro internazionale del settore, che è quello dell'Organizzazione mondiale del commercio. Pertanto l'uso della nomenclatura combinata dovrebbe essere stabilito tramite un riferimento diretto all'allegato I del regolamento n. 2658/87 del Consiglio¹⁰. Tale approccio assicura la coerenza con l'ambito di applicazione del regolamento rivisto sulle IG per i prodotti agricoli, alimentari, il vino e le bevande spiritose.
- (10) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta. Di conseguenza, il presente regolamento dovrebbe essere interpretato e applicato in conformità a tali diritti e principi, compreso il diritto alla protezione dei dati personali, la libertà d'impresa e il diritto di proprietà, compresa la proprietà intellettuale.
- (11) Le funzioni assegnate dal presente regolamento alle autorità degli Stati membri, alla Commissione e all'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale ("l'Ufficio") possono esigere il trattamento di dati personali, in particolare quando ciò sia necessario per identificare i richiedenti in una procedura di modifica o cancellazione della registrazione, gli oppositori in una procedura di opposizione o i beneficiari di un periodo transitorio concesso in deroga alla protezione di una denominazione registrata. Il trattamento di tali dati personali è pertanto opportuno per lo svolgimento di funzioni di interesse pubblico. Qualsiasi trattamento di dati personali a norma del presente regolamento dovrebbe rispettare i diritti fondamentali, compresi il diritto al rispetto della vita privata e familiare e il diritto alla protezione dei dati di carattere personale a norma degli articoli 7 e 8 della Carta, ed è essenziale che gli Stati membri rispettino il regolamento (UE) 2016/679¹¹ del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2002/58/CE¹², e la Commissione e l'Ufficio il regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio¹³.

¹⁰ Regolamento (CEE) n. 2685/87, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).

¹¹ Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1.)

¹² Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (GU L 201 del 31. 7.2002, pag. 37).

¹³ Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

- (12) Se del caso, le informazioni incluse nel documento unico sono rese disponibili mediante il passaporto digitale del prodotto, come stabilito dal regolamento che istituisce un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile di prodotti sostenibili e abroga la direttiva 2009/125/CE.
- (13) Gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di applicare diritti di registrazione a copertura dei propri costi di gestione del sistema delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali. Gli Stati membri dovrebbero fissare diritti di importo inferiore per le microimprese e le piccole o medie imprese (MPMI). L'Ufficio non dovrebbe esigere diritti per la gestione della procedura di domanda dell'Unione, dovrebbe però avere la possibilità di esigerli per la registrazione diretta. In tale caso, i diritti esigibili dall'Ufficio dovrebbero essere stabiliti da un atto di esecuzione, conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁴.
- (14) Per poter essere tutelate negli Stati membri, le indicazioni geografiche dovrebbero essere registrate solo a livello di Unione. Tuttavia, a decorrere dalla data della domanda di registrazione a livello di Unione, gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di concedere una protezione temporanea a livello nazionale, senza che ciò ostacoli il mercato interno dell'Unione o gli scambi internazionali. È opportuno che la protezione prevista dal presente regolamento all'atto della registrazione sia parimenti disponibile anche per le indicazioni geografiche di paesi terzi che soddisfano i criteri corrispondenti e che sono tutelate nel paese di origine. Le relative procedure per le indicazioni geografiche originarie di paesi terzi dovrebbero essere espletate dall'Ufficio.
- (15) È opportuno che siano gli Stati membri e l'Ufficio a espletare le procedure di registrazione, di modifica del disciplinare e di cancellazione della registrazione relative alle indicazioni geografiche originarie dell'Unione a norma del presente regolamento. Gli Stati membri e l'Ufficio dovrebbero essere responsabili di fasi distinte delle procedure. Gli Stati membri dovrebbero essere responsabili della prima fase, che consiste nel ricevere la domanda dai richiedenti, valutarla, condurre la procedura nazionale di opposizione e, se la valutazione ha esito positivo, presentare la domanda dell'Unione all'Ufficio. L'Ufficio dovrebbe essere responsabile della seconda fase della procedura, che consiste nell'esaminare le domande, condurre una procedura di opposizione a livello mondiale e prendere una decisione concedendo o rifiutando la protezione all'indicazione geografica. L'Ufficio dovrebbe inoltre espletare le procedure corrispondenti per le indicazioni geografiche originarie di paesi terzi, fatta salva la procedura di registrazione diretta.
- (16) Ai fini di una più agevole gestione delle domande di IG da parte delle autorità nazionali, per due o più Stati membri dovrebbe essere possibile: i) collaborare nella gestione della fase nazionale delle procedure, comprese le procedure di registrazione, esame, opposizione nazionale, presentazione della domanda dell'Unione all'Ufficio, modifiche del disciplinare e cancellazione della registrazione; e ii) decidere che uno Stato membro gestisca tali procedure anche per conto dell'altro o degli altri Stati

¹⁴ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

membri coinvolti. In tali casi, tutti gli Stati membri coinvolti dovrebbero informare la Commissione senza indugio, fornendo le informazioni necessarie.

- (17) Alcuni Stati membri possono ottenere una deroga all'obbligo di designare un'autorità nazionale competente in materia di indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali, che si incarichi delle procedure di registrazione, di opposizione nazionale, di modifica del disciplinare e di cancellazione della registrazione in determinate circostanze specificate nel presente regolamento. Tale deroga, che deve assumere la forma di una decisione della Commissione, tiene conto del fatto che in alcuni Stati membri non esiste un sistema nazionale specifico di gestione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali e che, in tali paesi, l'interesse locale a proteggere queste indicazioni geografiche è minimo. In siffatte circostanze non sarebbe giustificato obbligare lo Stato membro in questione a realizzare l'infrastruttura, impiegare il personale necessario e acquistare mezzi per la gestione di tali indicazioni geografiche. È più efficace ed economico fornire alle associazioni di produttori di questi Stati membri una procedura alternativa per proteggere i loro prodotti mediante un'indicazione geografica. Si tratta della "procedura di registrazione diretta", che presenta dei vantaggi in termini di costi per gli Stati membri. In virtù di tale deroga, le procedure di registrazione, di modifica del disciplinare e di cancellazione sarebbero gestite direttamente dall'Ufficio. A questo proposito l'Ufficio, se ne fa richiesta, dovrebbe essere assistito in modo efficace dalle autorità amministrative dello Stato membro in questione, mediante la designazione di un punto di contatto, in particolare per quanto riguarda gli aspetti relativi all'esame della domanda. In questi casi l'Ufficio dovrebbe avere la facoltà di esigere diritti di registrazione, dal momento che questa procedura è più laboriosa di quanto lo sia la gestione delle domande dell'Unione. Tuttavia l'applicazione della "procedura di registrazione diretta" non dovrebbe sollevare gli Stati membri dall'obbligo di designare un'autorità competente preposta ai controlli e all'applicazione delle norme e di intraprendere le azioni necessarie a far rispettare i diritti stabiliti nel presente regolamento. L'autorità competente per la gestione delle indicazioni geografiche mantenuta o designata e l'autorità preposta ai controlli e all'applicazione delle norme possono essere diverse, qualora uno Stato membro decida in tal senso.
- (18) Dopo aver esaminato le informazioni fornite dallo Stato membro, la Commissione dovrebbe adottare una decisione che stabilisca il diritto dello Stato membro di optare per la procedura straordinaria di registrazione diretta. Di conseguenza, la Commissione dovrebbe conservare il diritto di modificare e revocare una decisione che consente a uno Stato membro di optare per la "procedura di registrazione diretta", qualora tale Stato membro non soddisfi le condizioni. Ad esempio qualora il numero di domande dirette presentate da richiedenti di tale Stato membro superi ripetutamente nel tempo il numero iniziale stimato dallo stesso Stato membro.
- (19) Al fine di garantire un processo decisionale coerente per quanto riguarda le domande di protezione e le relative contestazioni in giudizio presentate nell'ambito della procedura nazionale, è opportuno che l'Ufficio sia informato in modo tempestivo e regolare dell'apertura presso organi giurisdizionali nazionali o altri organi di procedimenti relativi a una domanda di registrazione trasmessa dallo Stato membro all'Ufficio e dei relativi risultati definitivi. Per lo stesso motivo, uno Stato membro che ritenga che una decisione nazionale su cui si basa la domanda di protezione possa essere invalidata a seguito di un procedimento giudiziario nazionale dovrebbe informare l'Ufficio di tale sua valutazione. Se lo Stato membro chiede la sospensione dell'esame di una domanda a livello di Unione, l'Ufficio dovrebbe essere esentato

dall'obbligo di rispettare il termine per l'esame stabilito. Al fine di proteggere il richiedente da azioni legali vessatorie e di preservarne il diritto fondamentale di ottenere la protezione di un nome entro un termine ragionevole, l'esenzione deve essere limitata ai casi in cui la domanda di registrazione sia stata invalidata a livello nazionale da una decisione giudiziaria immediatamente applicabile ma non definitiva, o quando gli Stati membri ritengano che l'azione volta a contestare la validità della domanda sia fondata su validi motivi.

- (20) Per consentire agli operatori i cui interessi siano lesi dalla registrazione di un nome di continuare a usare tale nome per un periodo di tempo limitato, in violazione del regime di protezione, è opportuno concedere deroghe specifiche sotto forma di periodi transitori per l'uso dei nomi. Tali periodi possono anche essere autorizzati per superare difficoltà temporanee e con l'obiettivo a lungo termine di garantire il rispetto del disciplinare da parte di tutti i produttori. Fatte salve le norme che disciplinano i conflitti tra le indicazioni geografiche e i marchi, i nomi che altrimenti contravverrebbero alla protezione dell'indicazione geografica possono continuare a essere utilizzati a certe condizioni per un periodo transitorio.
- (21) La Commissione dovrebbe avere il diritto di subentrare all'Ufficio nella facoltà di decidere in merito alle domande individuali di registrazione, modifica del disciplinare o cancellazione. L'Ufficio dovrebbe mantenere la responsabilità dell'esame del fascicolo e della procedura di opposizione, ove necessario, e sulla base di considerazioni tecniche presenta una proposta di atto di esecuzione alla Commissione. Qualsiasi Stato membro o l'Ufficio può chiedere alla Commissione di esercitare tale prerogativa. La Commissione può agire anche di propria iniziativa.
- (22) Per garantire la trasparenza e l'uniformità in tutti gli Stati membri è opportuno istituire e tenere un registro elettronico dell'Unione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali. Il registro dovrebbe essere una banca dati elettronica memorizzata in un sistema informatico accessibile al pubblico. Il registro dell'Unione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali dovrebbe essere sviluppato, tenuto e conservato dall'Ufficio, il quale dovrebbe anche provvedere al personale addetto al suo funzionamento.
- (23) L'Unione negozia con i propri partner commerciali accordi internazionali, compresi quelli concernenti la protezione delle indicazioni geografiche. La protezione in tutta l'Unione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali può anche derivare da tali accordi, indipendentemente dalle registrazioni internazionali previste dall'Atto di Ginevra dell'accordo di Lisbona sulle denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche o dal sistema di domanda e registrazione stabilito dal presente regolamento. Per agevolare la divulgazione al pubblico delle informazioni relative alle indicazioni geografiche protette nell'Unione in virtù delle registrazioni internazionali previste dall'Atto di Ginevra o degli accordi internazionali con i partner commerciali dell'Unione, e in particolare per garantire la protezione e il controllo in relazione all'uso di tali indicazioni geografiche, le indicazioni geografiche dovrebbero essere iscritte nel registro dell'Unione delle indicazioni geografiche dei prodotti artigianali e industriali.
- (24) Ai fini del funzionamento ottimale del mercato interno è importante che i produttori e gli altri operatori interessati, le autorità e i consumatori possano accedere rapidamente e facilmente alle informazioni relative alle indicazioni geografiche protette registrate.
- (25) È opportuno garantire che le parti interessate dalle decisioni dell'Ufficio siano protette dalla legge. A tale fine è opportuno prevedere la possibilità di presentare ricorso a un

organo d'appello dell'Ufficio contro decisioni prese dall'Ufficio nell'ambito di procedimenti a norma del presente regolamento. Una commissione di ricorso dell'ufficio dovrebbe decidere in merito ai ricorsi. Le decisioni delle commissioni di ricorso dovrebbero a loro volta poter essere oggetto di ricorso dinanzi al Tribunale, che è l'organo competente sia per annullare sia per modificare la decisione contestata.

- (26) L'Ufficio dovrebbe istituire un sistema di informazione e allerta contro l'uso illecito delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali nel sistema dei nomi di dominio. Tale sistema dovrebbe, da un lato, informare i richiedenti circa la disponibilità dell'indicazione geografica come nome di dominio e, dall'altro, fornire loro informazioni nel caso in cui sia registrato un nome di dominio in conflitto con la loro indicazione geografica. Tali avvisi consentirebbero ai produttori di intervenire opportunamente in modo più rapido ed efficace. I registri dei nomi di dominio di primo livello nazionale stabiliti nell'Unione dovrebbero fornire all'Ufficio tutte le informazioni e i dati in loro possesso necessari al funzionamento del sistema in quanto compito svolto nell'interesse pubblico, in particolare informazioni sulla disponibilità dell'indicazione geografica come nome di dominio e, per quanto riguarda le allerte, i dettagli dei nomi di dominio confliggenti e le date delle relative domande e registrazioni. Le informazioni e i dati devono essere forniti in formato leggibile mediante dispositivi. La messa a disposizione dell'Ufficio di dati e informazioni costituisce un provvedimento proporzionato, in quanto serve lo scopo legittimo di garantire una migliore protezione e applicazione delle indicazioni geografiche come proprietà intellettuale nell'ambiente online. Ciò è tanto più vero in quanto, per quel che riguarda le allerte, il trasferimento dei dati di registrazione dei nomi di dominio è esplicitamente limitato ai nomi di dominio identici o simili, potenzialmente in grado di violare l'indicazione geografica in questione.
- (27) È opportuno istituire un comitato consultivo, vale a dire un pool di esperti composto da rappresentanti degli Stati membri e della Commissione. Scopo del comitato consultivo è fornire le necessarie conoscenze e competenze locali relative a determinati prodotti e la conoscenza delle circostanze locali che possono influenzare l'esito delle procedure stabilite dal presente regolamento. Al fine di coadiuvare l'Ufficio nella valutazione delle singole domande in qualsiasi fase dell'esame, dell'opposizione, del ricorso o di altre procedure grazie a conoscenze tecniche specifiche, la divisione preposta alle indicazioni geografiche o le commissioni di ricorso, di propria iniziativa o su richiesta della Commissione, dovrebbero avere la possibilità di consultare il comitato consultivo. Laddove necessario, la consultazione dovrebbe anche includere un parere generale sulla valutazione dei criteri di qualità, sulla determinazione della reputazione e della notorietà, sulla determinazione della natura generica di un nome, sulla valutazione della concorrenza leale nelle transazioni commerciali e sul rischio di confusione per i consumatori. Il parere del comitato consultivo non dovrebbe essere vincolante. La procedura di nomina degli esperti e il funzionamento del comitato consultivo dovrebbero essere specificati nel regolamento interno del comitato consultivo approvato dal consiglio di amministrazione.
- (28) La protezione dovrebbe essere concessa ai nomi che figurano nel registro delle indicazioni geografiche dell'Unione per i prodotti artigianali e industriali allo scopo di garantirne un uso corretto e di evitare pratiche che possano indurre in errore i consumatori. Per rafforzare la tutela delle indicazioni geografiche e combattere più efficacemente la contraffazione, la protezione delle indicazioni geografiche dovrebbe applicarsi anche ai nomi di dominio su internet. Per quanto riguarda la protezione delle indicazioni geografiche, è importante anche tenere in debita considerazione l'accordo

sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio, in particolare gli articoli 22 e 23, e l'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, incluso l'articolo V sulla libertà di transito, approvati con decisione 94/800/CE del Consiglio¹⁵. Nell'ambito di tale quadro giuridico, per rafforzare la protezione delle indicazioni geografiche e per contrastare più efficacemente la contraffazione, detta protezione dovrebbe applicarsi anche alle merci che entrano nel territorio doganale dell'Unione senza essere immesse in libera pratica e che sono soggette a regimi doganali speciali quali quelli relativi al transito, al deposito, all'uso specifico o alla trasformazione.

- (29) È necessaria chiarezza sull'uso dell'indicazione geografica nelle denominazioni di vendita dei prodotti fabbricati o manufatti di cui il prodotto designato dall'indicazione geografica è una parte o un componente. Occorre fare in modo che tale uso sia conforme a pratiche commerciali leali e non indebolisca, svigorisca o pregiudichi la reputazione del prodotto designato dall'indicazione geografica. Per consentire tale uso si dovrebbe richiedere il consenso dell'associazione di produttori o del singolo produttore dell'indicazione geografica in questione.
- (30) I termini generici che sono simili o fanno parte di un nome o un termine protetto da un'indicazione geografica dovrebbero mantenere il loro carattere generico.
- (31) La protezione delle indicazioni geografiche deve essere in equilibrio con la protezione dei nomi omonimi registrati come indicazioni geografiche e dei marchi rinomati, in particolare alla luce del diritto fondamentale alla proprietà di cui all'articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e degli obblighi derivanti dal diritto internazionale.
- (32) Le associazioni di produttori svolgono un ruolo essenziale nella procedura di domanda di registrazione delle indicazioni geografiche, come pure nelle richieste di modifica dei disciplinari e di cancellazione. Dovrebbero pertanto essere dotate dei mezzi necessari per individuare e commercializzare meglio le caratteristiche specifiche dei loro prodotti. Dovrebbe quindi essere chiarito il ruolo dell'associazione di produttori.
- (33) È opportuno chiarire la relazione tra i nomi di dominio internet e le indicazioni geografiche per quanto riguarda l'ambito di applicazione delle misure correttive, il riconoscimento delle indicazioni geografiche nella risoluzione delle controversie e l'uso corretto dei nomi di dominio. Le persone che hanno un interesse legittimo in un'indicazione geografica registrata dovrebbero essere autorizzate a richiedere la revoca o il trasferimento del nome di dominio nel caso in cui il nome di dominio confliggente sia stato registrato dal suo titolare senza diritti o interessi legittimi nell'indicazione geografica, oppure se è stato registrato o è utilizzato in malafede e il suo uso viola la protezione di un'indicazione geografica. Le procedure alternative di risoluzione delle controversie non dovrebbero pregiudicare la possibilità di portare le controversie sui nomi di dominio dinanzi a un tribunale nazionale.
- (34) È opportuno chiarire anche la relazione tra marchi e indicazioni geografiche per quanto riguarda i criteri di rigetto delle domande di marchio, l'annullamento dei marchi e la coesistenza tra marchi e indicazioni geografiche.
- (35) Per evitare l'instaurarsi di condizioni di concorrenza sleale, ogni produttore, anche di un paese terzo, dovrebbe avere la possibilità di usare un'indicazione geografica

¹⁵ Decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round (1986-1994) (GU L 336 del 23.12.1994, pag. 1).

registrata, purché il prodotto in questione sia conforme ai requisiti del relativo disciplinare o del documento unico o di un documento equivalente, ad esempio una sintesi completa del disciplinare. Il sistema istituito dagli Stati membri dovrebbe altresì garantire che i produttori rispettosi delle norme siano tutelati dalla verifica del rispetto del disciplinare.

- (36) Poiché è la prima volta che viene attuato un sistema di protezione delle indicazioni geografiche a livello di Unione per i prodotti artigianali e industriali, è importante sensibilizzare rispetto all'iniziativa i consumatori, i produttori, soprattutto le MPMI e le autorità pubbliche a livello nazionale, regionale e locale.
- (37) È opportuno proteggere sia nell'Unione che nei paesi terzi i simboli, le indicazioni e le abbreviazioni che identificano un'indicazione geografica registrata nonché i diritti dell'Unione, onde garantire che siano utilizzati per prodotti autentici e che i consumatori non siano indotti in errore riguardo alle qualità dei prodotti.
- (38) È opportuno raccomandare l'uso di simboli e indicazioni dell'Unione sull'imballaggio dei prodotti artigianali e industriali designati da un'indicazione geografica allo scopo di far conoscere meglio ai consumatori questa categoria di prodotti e le garanzie che essi offrono e di agevolarne l'identificazione sul mercato, facilitando in tal modo i controlli. L'uso di tali simboli o indicazioni dovrebbe rimanere facoltativo per le indicazioni geografiche di paesi terzi.
- (39) A fini di chiarezza per i consumatori e per massimizzare la coerenza con il regolamento rivisto sulla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti agricoli, alimentari, i vini e le bevande spiritose, il simbolo dell'Unione utilizzato sull'imballaggio dei prodotti artigianali e industriali designati da un'indicazione geografica dovrebbe essere identico a quello utilizzato sull'imballaggio dei prodotti agricoli e alimentari, dei vini e delle bevande spiritose designati da un'indicazione geografica di cui al regolamento delegato (UE) 664/2014 della Commissione¹⁶.
- (40) Il valore aggiunto delle indicazioni geografiche si basa sulla fiducia dei consumatori. Tale fiducia può essere fondata solo se la registrazione delle indicazioni geografiche è accompagnata da verifiche e controlli efficaci, compresa la dovuta diligenza del produttore.
- (41) Per garantire ai consumatori le caratteristiche specifiche dei prodotti artigianali e industriali protetti da indicazioni geografiche, i produttori dovrebbero essere soggetti a un sistema che verifichi il rispetto del disciplinare prima che il prodotto sia immesso sul mercato. Gli Stati membri dovrebbero essere liberi di istituire un sistema di verifica da parte di terzi, gestito dalle autorità competenti e dagli organismi di certificazione dei prodotti, ai quali tali autorità deleghino alcune funzioni ufficiali di controllo, o un sistema di verifica basato sull'autodichiarazione del produttore. L'autodichiarazione dovrebbe essere presentata alle autorità competenti assicurando la conformità al disciplinare.
- (42) Per garantire il rispetto del disciplinare dopo l'immissione sul mercato del prodotto, le autorità competenti dovrebbero effettuare controlli ufficiali sul mercato sulla base di

¹⁶ Regolamento delegato (UE) n. 664/2014 della Commissione, del 18 dicembre 2013, che integra il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio con riguardo alla definizione dei simboli dell'Unione per le denominazioni di origine protette, le indicazioni geografiche protette e le specialità tradizionali garantite e con riguardo ad alcune norme sulla provenienza, ad alcune norme procedurali e ad alcune norme transitorie supplementari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 17).

un'analisi dei rischi e con una frequenza adeguata, considerando la probabilità di non conformità, comprese le pratiche fraudolente o ingannevoli.

- (43) L'applicazione delle indicazioni geografiche sul mercato è importante per prevenire pratiche fraudolente e ingannevoli, garantendo in tal modo che i produttori di prodotti designati da un'indicazione geografica siano adeguatamente ricompensati per il valore aggiunto dei loro prodotti recanti un'indicazione geografica e che a coloro che utilizzano in modo illecito tali indicazioni geografiche sia impedito di vendere i loro prodotti. Pertanto, oltre ai controlli riguardanti i produttori, gli Stati membri dovrebbero anche adottare le misure amministrative e legali appropriate per impedire o far cessare l'utilizzo, per prodotti o servizi, di nomi che violino le indicazioni geografiche protette, quando tali prodotti o servizi sono prodotti o commercializzati nel loro territorio. Ai fini del rispetto delle indicazioni geografiche sono disponibili le misure, le procedure e i rimedi previsti dalla direttiva 2004/48/CE¹⁷ del Parlamento europeo e del Consiglio, in quanto applicabili a qualsiasi violazione dei diritti di proprietà intellettuale.
- (44) Gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di consentire ai produttori di adempiere al loro obbligo di dovuta diligenza presentando un'autodichiarazione alle autorità competenti ogni tre anni e dimostrando così la loro costante conformità. Ai produttori dovrebbe essere imposto di rinnovare immediatamente l'autodichiarazione in caso di modifica del disciplinare o di cambiamenti riguardanti il prodotto in questione. Il ricorso all'autodichiarazione non dovrebbe impedire ai produttori di far certificare la loro conformità, totalmente o parzialmente, da terzi ammissibili. La certificazione di terzi dovrebbe integrare l'autodichiarazione, non sostituirla.
- (45) L'autodichiarazione dovrebbe fornire alle autorità competenti tutte le informazioni necessarie sul prodotto e sulla sua conformità al disciplinare. Per fare in modo che le informazioni fornite nell'autodichiarazione siano complete, è opportuno stabilire nell'allegato un modello armonizzato per tali dichiarazioni. È importante assicurarsi che l'autodichiarazione sia compilata in modo veritiero e accurato. Il produttore dovrebbe quindi assumersi la piena responsabilità delle informazioni fornite nell'autodichiarazione, ed essere in grado di fornire le prove necessarie per consentirne la verifica.
- (46) Qualora sia prevista una procedura di certificazione dell'autodichiarazione, le autorità competenti dovrebbero effettuare controlli casuali.
- (47) In caso di mancato rispetto del disciplinare, le autorità competenti dovrebbero adottare misure adeguate per garantire che i produttori interessati pongano rimedio alla situazione e per evitare ulteriori non conformità. Inoltre gli Stati membri dovrebbero prevedere una serie di sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive volte a scoraggiare eventuali comportamenti fraudolenti da parte dei produttori.
- (48) Le tariffe o i diritti per i controlli e le verifiche dovrebbero coprire, ma non superare, i costi, comprese le spese generali, sostenuti dalle autorità competenti per eseguire i controlli ufficiali. Le spese generali potrebbero comprendere i costi di organizzazione e sostegno necessari per la pianificazione ed esecuzione dei controlli ufficiali. Tali costi dovrebbero essere calcolati in base a ciascun controllo ufficiale individuale oppure in base a tutti i controlli ufficiali effettuati in un determinato periodo di tempo.

¹⁷ Direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale.

Se i diritti o le commissioni sono applicati sulla base del costo effettivo dei controlli ufficiali individuali, i produttori con buoni precedenti di conformità dovrebbero sostenere oneri nel complesso inferiori a quelli imposti agli operatori non conformi, in quanto i primi dovrebbero essere soggetti a controlli ufficiali meno frequenti. Al fine di promuovere il rispetto della legislazione dell'Unione da parte di tutti i produttori, indipendentemente dal metodo scelto da ogni Stato membro per calcolare le tariffe o i diritti (in base ai costi effettivi o come importi fissi), qualora questi vengano calcolati in base ai costi complessivi sostenuti dalle autorità competenti in un determinato arco di tempo e imposti a tutti i produttori, indipendentemente dal fatto che siano sottoposti a un controllo ufficiale durante il periodo di riferimento, tali tariffe o diritti dovrebbero essere calcolati in modo da premiare i produttori i cui precedenti testimoniano una costante conformità. Per la presentazione dell'autodichiarazione e il relativo trattamento non dovrebbero essere riscossi diritti.

- (49) Per garantire imparzialità ed efficacia, le autorità competenti designate a effettuare la verifica del rispetto del disciplinare dovrebbero soddisfare una serie di criteri operativi. Per facilitare i controlli e rendere più efficace il sistema, le autorità competenti dovrebbero avere la facoltà di delegare le competenze relative allo svolgimento di specifiche funzioni di controllo a una persona giuridica che certifichi la conformità al disciplinare dei prodotti designati dalle indicazioni geografiche ("organismo di certificazione dei prodotti"). Dovrebbe essere prevista anche una delega di tali competenze a persone fisiche.
- (50) Gli Stati membri e l'Ufficio dovrebbero rendere pubbliche le informazioni sulle autorità competenti e sugli organismi di certificazione dei prodotti al fine di garantire la trasparenza e consentire alle parti interessate di contattarli.
- (51) È opportuno utilizzare le norme europee (norme EN) elaborate dal Comitato europeo di normazione (CEN) e le norme internazionali elaborate dall'Organizzazione internazionale per la normazione (ISO) per l'accreditamento degli organismi di certificazione dei prodotti, ed è altresì opportuno che tali organismi le utilizzino per le operazioni da loro svolte. L'accreditamento di tali organismi dovrebbe avvenire in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁸. Le persone fisiche dovrebbero possedere le competenze, le attrezzature e le infrastrutture necessarie per svolgere le funzioni relative ai controlli ufficiali loro delegati; dovrebbero inoltre possedere le qualifiche e l'esperienza adeguate, agire in modo imparziale ed essere esenti da qualsiasi conflitto di interessi per quanto riguarda lo svolgimento delle funzioni afferenti ai controlli ufficiali loro delegati. Gli organismi di certificazione dei prodotti stabiliti al di fuori dell'Unione dovrebbero dimostrare la loro compatibilità con le norme riconosciute a livello di Unione o a livello internazionale sulla base di un certificato rilasciato da un organismo firmatario di un accordo di riconoscimento multilaterale sotto gli auspici del Forum internazionale per l'accreditamento.
- (52) Per rafforzare la protezione delle indicazioni geografiche e contrastare in modo più efficace la contraffazione, la protezione delle indicazioni geografiche dovrebbe applicarsi agli ambienti offline e online, compresi i nomi di dominio su internet. I servizi intermediari, in particolare le piattaforme online, sono sempre più utilizzati

¹⁸ Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che fissa le norme in materia di accreditamento e abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30).

per la vendita di prodotti, compresi quelli designati da indicazioni geografiche, e in alcuni casi le piattaforme online potrebbero rappresentare uno spazio importante per prevenire le frodi. A questo proposito, le informazioni collegate alla pubblicità, alla promozione e alla vendita di prodotti che violano la protezione delle indicazioni geografiche di cui all'articolo 35, dovrebbero essere considerate contenute illegali a norma dell'articolo 2, lettera g), del regolamento (UE) n. xxxx/2022¹⁹ del Parlamento europeo e del Consiglio, ed essere oggetto di obblighi e misure in virtù di tale regolamento.

- (53) Tenuto conto del fatto che un prodotto designato da un'indicazione geografica prodotto in uno Stato membro potrebbe essere venduto in un altro Stato membro, è opportuno garantire l'assistenza amministrativa tra gli Stati membri al fine di consentire controlli efficaci e stabilirne gli aspetti pratici.
- (54) Ai fini del funzionamento ottimale del mercato interno è importante che i produttori dimostrino rapidamente e agevolmente in diversi contesti di essere autorizzati a usare il nome protetto, ad esempio in caso di controlli doganali, ispezioni di mercato o su richiesta degli operatori commerciali. A tale scopo è opportuno mettere a disposizione del produttore un certificato ufficiale o altri documenti comprovanti la certificazione o il diritto di produrre il prodotto designato da un'indicazione geografica.
- (55) L'azione dell'Unione a seguito della sua adesione all'Atto di Ginevra è disciplinata dal regolamento (UE) 2019/1753 del Parlamento europeo e del Consiglio²⁰. Alcune disposizioni di tale regolamento dovrebbero essere modificate per garantire la coerenza con l'introduzione della protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali a livello di Unione, conformemente al presente regolamento. In questo contesto, l'Ufficio dovrebbe svolgere il ruolo di autorità competente dell'Unione per le indicazioni geografiche dei prodotti artigianali e industriali a norma dell'Atto di Ginevra. Le disposizioni del regolamento (UE) 2019/1753 applicabili alle indicazioni geografiche che esulano dall'ambito di applicazione dei regolamenti sui regimi di protezione delle indicazioni geografiche agricole dell'UE dovrebbero essere allineate al presente regolamento.
- (56) È opportuno modificare il regolamento (UE) n. 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio²¹. L'articolo 151 del regolamento descrive i compiti dell'Agenzia, ai quali si dovrebbero aggiungere la gestione e la promozione delle indicazioni geografiche, in particolare i compiti conferiti all'Ufficio in virtù del presente regolamento. Inoltre, per garantire la coerenza con il presente regolamento, è opportuno inserire anche una disposizione relativa all'istituzione di un sistema di informazione e allerta per i nomi di dominio per i marchi UE.
- (57) Per le funzioni assegnate all'Ufficio a norma del presente regolamento, le lingue dell'Ufficio dovrebbero essere tutte le lingue ufficiali dell'Unione. L'Ufficio può accettare traduzioni verificate, in una delle lingue ufficiali dell'Unione, di documenti e informazioni riguardanti le domande di registrazione, le modifiche dei disciplinari e le procedure di cancellazione presentate da paesi terzi. L'Ufficio può, se del caso, utilizzare traduzioni automatiche verificate.

¹⁹ Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un mercato unico dei servizi digitali (legge sui servizi digitali) e che modifica la direttiva 2000/31/CE.

²⁰ Regolamento (UE) 2019/1753 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, relativo all'azione dell'Unione a seguito della sua adesione all'Atto di Ginevra dell'accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche (GU L 271 del 24.10.2019, pag. 1).

²¹ Regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell'Unione europea (GU L 154 del 16.6.2017, pag. 1).

- (58) Il sistema digitale dovrebbe includere un front office e un back office e permettere una connessione agevole, prevedendo un'interfaccia e un'integrazione con i sistemi informatici delle autorità nazionali, il registro delle IG dell'Unione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali e il sistema informatico dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale per la protezione tramite l'Atto di Ginevra dell'accordo di Lisbona. Il registro dell'Unione delle indicazioni geografiche istituito dall'Ufficio per i prodotti artigianali e industriali deve essere simile nell'aspetto al registro delle indicazioni geografiche per i vini, i prodotti alimentari e i prodotti agricoli e deve possedere almeno le stesse funzionalità.
- (59) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per: i) stabilire regole che limitino le informazioni contenute nel disciplinare quando tale limitazione è necessaria per evitare domande di registrazione eccessivamente voluminose; ii) stabilire regole concernenti la forma del disciplinare; iii) specificare il formato e la presentazione online del documento unico del caso; iv) specificare il formato e la presentazione online della documentazione di accompagnamento; v) determinare gli importi dei diritti e le modalità di pagamento; vi) specificare ulteriori dettagli sui criteri di presentazione delle domande dirette e sulle procedure relative alla loro preparazione e presentazione; vii) specificare le procedure e i criteri per la preparazione e la presentazione delle domande nonché la loro forma e presentazione, al fine di agevolare la procedura di domanda, anche per le domande che riguardano più di un territorio nazionale; viii) stabilire le norme necessarie per la presentazione di osservazioni ufficiali da parte delle autorità nazionali e delle persone aventi un interesse legittimo, al fine di agevolarla e migliorare la gestione della procedura di opposizione; ix) specificare il formato e la presentazione online delle opposizioni e la procedura per le eventuali osservazioni; x) specificare le regole per la protezione dell'indicazione geografica; xi) decidere in merito alla protezione delle indicazioni geografiche relative a prodotti di paesi terzi protette nell'Unione in base a un accordo internazionale del quale l'Unione sia parte contraente; xii) definire il contenuto e la presentazione del registro delle indicazioni geografiche dell'Unione; xiii) definire il formato e la presentazione online degli estratti del registro dell'Unione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali; xiv) stabilire le modalità riguardanti le procedure, la forma e la presentazione delle domande di modifica dell'Unione e le procedure, la forma e la comunicazione alla Commissione delle modifiche ordinarie; xv) stabilire le modalità concernenti le procedure e la forma della procedura di cancellazione e la presentazione delle richieste; xvi) definire le caratteristiche tecniche del simbolo e delle indicazioni dell'Unione nonché le norme relative al loro uso per i prodotti commercializzati con indicazione geografica registrata, comprese le norme relative alle versioni linguistiche appropriate da utilizzare; xvii) precisare la natura e il tipo di informazioni da scambiare e i metodi per lo scambio di informazioni nell'ambito dell'assistenza reciproca. È opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio²².
- (60) Al fine di modificare o integrare taluni elementi non essenziali del presente regolamento, dovrebbe essere delegata alla Commissione la facoltà di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per quanto riguarda i requisiti o l'elencazione di elementi aggiuntivi della documentazione

²² GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

di accompagnamento, la definizione delle procedure e delle condizioni applicabili alla preparazione e alla presentazione delle domande di registrazione dell'Unione, le norme relative all'affidamento all'Ufficio della gestione del registro dell'Unione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali; il contenuto formale dei ricorsi, la procedura per la presentazione e l'esame dei ricorsi, nonché il contenuto formale e la forma delle decisioni della commissione di ricorso; le informazioni e le prescrizioni per l'autodichiarazione e l'assistenza tecnica dell'Ufficio. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016²³. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

- (61) L'attuale protezione delle indicazioni geografiche a livello nazionale si basa su diversi approcci normativi. La presenza di due sistemi paralleli, a livello di Unione e nazionale, potrebbe comportare il rischio di confusione per consumatori e produttori. La sostituzione dei sistemi nazionali specifici di protezione delle indicazioni geografiche con un quadro normativo a livello di Unione creerà certezza giuridica, ridurrà l'onere amministrativo per le autorità nazionali, garantirà una concorrenza leale tra i produttori dei prodotti con tali indicazioni, nonché costi prevedibili e relativamente bassi, e migliorerà la credibilità dei prodotti agli occhi dei consumatori. A tale fine, la protezione nazionale specifica delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali cessa un anno dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento. La protezione può essere prorogata nel tempo fino al completamento della procedura di registrazione per IG nazionali individuate dagli Stati membri interessati. Alcuni Stati membri partecipanti all'accordo di Lisbona per la protezione delle denominazioni di origine e la loro registrazione internazionale hanno registrato sulla base dell'accordo indicazioni geografiche per prodotti artigianali e industriali e protetto indicazioni geografiche per tali prodotti provenienti da paesi terzi. Il regolamento (UE) 2019/1753 dovrebbe quindi essere modificato in modo da consentire la continuità della protezione di tali indicazioni geografiche per prodotti artigianali e industriali.
- (62) Poiché occorre un certo periodo di tempo perché sia attuato il quadro per il corretto funzionamento del presente regolamento al fine di creare un sistema di registrazione a livello di Unione e internazionale (con sistema informatico, istituzione e gestione del registro dell'Unione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali, sistema di allerta dell'UE in caso di uso illecito delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali in internet ecc.), il presente regolamento dovrebbe essere applicato a partire da [XX] mesi dopo la data della sua entrata in vigore.
- (63) Conformemente all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725, il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha espresso il suo parere in data (...),

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

²³ Accordo interistituzionale "Legiferare meglio" tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea (GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1).

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce norme concernenti:

- (a) la registrazione, la protezione, il controllo e l'applicazione di determinati nomi che identificano prodotti artigianali e industriali in possesso di una determinata qualità, reputazione o altre caratteristiche legate alla loro origine geografica e
- (b) le indicazioni geografiche iscritte nel registro internazionale istituito nell'ambito del sistema internazionale di registrazione e protezione basato sull'Atto di Ginevra dell'accordo di Lisbona sulle denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche, amministrato dall'Organizzazione Mondiale della proprietà intellettuale (OMPI).

Articolo 2

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica ai prodotti artigianali e industriali indicati nella nomenclatura combinata di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio²⁴
2. Il presente regolamento non si applica alle bevande spiritose di cui al regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio²⁵, ai vini definiti nel regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio²⁶, né ai prodotti agricoli e alimentari protetti dal regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio²⁷.
3. Le registrazioni e la protezione delle indicazioni geografiche non pregiudicano l'obbligo dei produttori di rispettare altre norme dell'Unione, in particolare quelle relative all'immissione dei prodotti sul mercato e, in particolare, le prescrizioni per l'etichettatura e la sicurezza dei prodotti la protezione dei consumatori e la sorveglianza del mercato.

²⁴ Regolamento (CEE) n. 2685/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).

²⁵ Regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione e all'etichettatura delle bevande spiritose, all'uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell'etichettatura di altri prodotti alimentari, nonché alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e all'uso dell'alcole etilico e di distillati di origine agricola nelle bevande alcoliche, e che abroga il regolamento (CE) n. 110/2008 (GU L 130 del 17.5.2019, pag. 1).

²⁶ Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).

²⁷ Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1).

4. Il sistema delle indicazioni geografiche di cui al presente regolamento si applica fatta salva la direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio²⁸.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

- (a) "prodotti artigianali": prodotti fabbricati totalmente a mano oppure con l'ausilio di strumenti manuali o mezzi meccanici, con il contributo manuale diretto che costituisce la componente più importante del prodotto finito;
- (b) "prodotti industriali": prodotti fabbricati in modo standardizzato, generalmente in massa e mediante l'uso di macchine;
- (c) "nomenclatura combinata": la nomenclatura combinata stabilita dall'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2658/87;
- (d) "associazione di produttori": qualsiasi associazione, a prescindere dalla sua forma giuridica, costituita principalmente da produttori o trasformatori che trattano il medesimo prodotto;
- (e) "fase di produzione": qualsiasi fase di produzione, trasformazione o preparazione che si conclude nel momento in cui il prodotto assume una forma che ne consente la commercializzazione sul mercato interno;
- (f) "tradizionale" e "tradizione" riferiti a prodotti originari di una determinata zona geografica: uso storico di un prodotto, comprovato dai produttori, in una comunità per un periodo che permette di tramandare le conoscenze da una generazione all'altra;
- (g) "produttore": operatore impegnato in una fase qualsiasi della produzione di un prodotto il cui nome è protetto da un'indicazione geografica, comprese le attività di trasformazione, di cui al disciplinare.
- (h) Costituiscono "termini generici":
 - i) i nomi di prodotti che, pur riferendosi al luogo, alla regione o al paese in cui il prodotto era originariamente ottenuto o commercializzato, sono diventati il nome comune di un prodotto nell'Unione; oppure
 - ii) un termine comune descrittivo del tipo o delle proprietà del prodotto, o altri termini che non si riferiscono a un prodotto specifico;
- (i) "organismo di certificazione dei prodotti": persona giuridica che certifica che i prodotti designati da indicazioni geografiche sono conformi al disciplinare, in adempimento di una funzione ufficiale di controllo delegata o di qualsiasi altro mandato;
- (j) "autodichiarazione": documento in cui un produttore o un rappresentante autorizzato indica, sotto la propria esclusiva responsabilità, che il prodotto è conforme al corrispondente disciplinare di produzione e che sono stati effettuati tutti i controlli e le verifiche necessari per la corretta determinazione della conformità, al fine di

²⁸ Direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (GU L 241 del 17.9.2015, pag. 1).

dimostrare alle autorità competenti degli Stati membri l'utilizzo legittimo dell'indicazione geografica;

- (k) "comunicazione di osservazioni": osservazione scritta depositata presso l'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale ("l'Ufficio") che indica inesattezze nella domanda senza attivare la procedura di opposizione.

Articolo 4

Protezione dei dati

1. La Commissione e l'Ufficio sono considerati titolari del trattamento ai sensi dell'articolo 3, punto 9, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio²⁹ in relazione al trattamento dei dati personali nella procedura per la quale sono competenti a norma del presente regolamento.
2. Le autorità competenti degli Stati membri sono considerate titolari del trattamento a norma dell'articolo 4, punto 7, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio³⁰ in relazione al trattamento dei dati personali nell'ambito delle procedure per le quali sono competenti a norma del presente regolamento.

Articolo 5

Requisiti di un'indicazione geografica

Affinché il nome di un prodotto industriale e artigianale possa beneficiare della protezione dell'"indicazione geografica", il prodotto deve possedere i requisiti seguenti:

- (a) è originario di un determinato luogo, regione o Stato;
- (b) alla sua origine geografica sono essenzialmente attribuibili una data qualità o reputazione o altre caratteristiche; e
- (c) la sua produzione si svolge, per almeno una delle sue fasi, nella zona geografica definita.

²⁹ Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

³⁰ Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

Titolo II

REGISTRAZIONE DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE

Capo 1

Disposizioni generali

Articolo 6

Richiedente

1. Le domande di registrazione delle indicazioni geografiche sono presentate unicamente da associazioni di produttori di un prodotto ("associazione di produttori richiedente") il cui nome è proposto per la registrazione. Enti pubblici regionali o locali possono contribuire alla preparazione della domanda e alla relativa procedura.
2. Un'autorità designata da uno Stato membro può essere considerata come un'associazione di produttori richiedente ai fini del presente titolo se i produttori coinvolti non hanno la possibilità di formare un'associazione a causa del loro numero, della loro posizione geografica o delle loro caratteristiche organizzative. Nei casi in cui si configuri tale rappresentanza, la domanda di cui all'articolo 11, paragrafo 3, ne indica i motivi.
3. Un singolo produttore può essere considerato un'associazione di produttori richiedente ai fini del presente titolo se sono soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:
 - (a) la persona interessata è l'unico produttore disposto a presentare una domanda di registrazione di un'indicazione geografica;
 - (b) la zona geografica interessata è caratterizzata da elementi naturali senza riferimento ai confini della proprietà e presenta caratteristiche sensibilmente diverse da quelle delle zone limitrofe, oppure le caratteristiche del prodotto sono diverse da quelle dei prodotti delle zone limitrofe.
4. In caso di indicazione geografica che designi una zona geografica transfrontaliera, associazioni di produttori di diversi Stati membri possono presentare una domanda di registrazione comune da uno qualsiasi di tali Stati membri. Quando la zona geografica transfrontaliera riguarda uno Stato membro e un paese terzo, possono presentare una domanda comune di registrazione presso l'autorità nazionale dello Stato membro interessato. Quando la zona geografica transfrontaliera riguarda più paesi terzi, varie associazioni di produttori possono presentare una domanda comune all'Ufficio.

Articolo 7

Disciplinare

1. I prodotti artigianali e industriali i cui nomi sono registrati come indicazione geografica rispettano un disciplinare che comprende almeno gli elementi seguenti:

- (a) il nome da proteggere come indicazione geografica, che può essere il nome geografico del luogo di produzione di un prodotto specifico oppure il nome usato nel commercio o nel linguaggio comune per descrivere il prodotto specifico nella zona geografica definita;
 - (b) una descrizione del prodotto ed eventualmente delle materie prime;
 - (c) la specificazione della zona geografica definita che crea il collegamento di cui alla lettera g);
 - (d) gli elementi che dimostrano che il prodotto è originario della zona geografica definita di cui all'articolo 5, lettera c);
 - (e) la descrizione del metodo di produzione o di ottenimento del prodotto ed eventualmente dei metodi tradizionali e delle pratiche specifiche utilizzati;
 - (f) informazioni relative al confezionamento nei casi in cui l'associazione di produttori richiedente decida in tal senso e fornisca sufficienti motivazioni specifiche per il prodotto dei motivi per i quali il confezionamento deve avere luogo nella zona geografica definita per ragioni di salvaguardia della qualità, dell'origine o del controllo, tenendo conto del diritto dell'Unione, in particolare della libera circolazione dei prodotti e dei servizi;
 - (g) i particolari che stabiliscono il legame fra una data qualità, la reputazione o un'altra caratteristica del prodotto e l'origine geografica di cui all'articolo 5, lettera b);
 - (h) eventuali regole specifiche per l'etichettatura del prodotto in questione;
 - (i) altre condizioni applicabili, ove previsto, dallo Stato membro o da un'associazione di produttori, se del caso, tenendo conto del fatto che tali condizioni devono essere oggettive, non discriminatorie e compatibili con il diritto dell'Unione.
2. La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano norme volte a limitare le informazioni contenute nel disciplinare di cui al paragrafo 1 qualora tale limitazione sia necessaria per evitare domande di registrazione eccessivamente voluminose e regole sulla forma del disciplinare. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 65, paragrafo 2.

Articolo 8

Documento unico

1. Il documento unico comprende:
- (a) i seguenti elementi principali del disciplinare:
 - i) il nome;
 - ii) una descrizione del prodotto e di eventuali norme specifiche relative all'imballaggio e all'etichettatura;
 - iii) una definizione concisa della zona geografica;
 - (b) la descrizione del legame del prodotto con l'origine geografica di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera g), inclusi, se del caso, gli elementi specifici della descrizione del prodotto o del metodo di produzione che giustificano tale legame.

2. La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano il formato e la presentazione online del documento unico di cui al paragrafo 1. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 65, paragrafo 2.

Articolo 9

Documentazione di accompagnamento della domanda di registrazione

1. La documentazione di accompagnamento della domanda di registrazione ("documentazione di accompagnamento") comprende:
 - (a) informazioni su eventuali proposte di limitazione dell'uso o della protezione dell'indicazione geografica e, se del caso, su eventuali proposte di misure transitorie dell'associazione di produttori richiedente o delle autorità nazionali, in particolare a seguito della procedura nazionale di esame e di opposizione;
 - (b) il nome e i recapiti dell'associazione di produttori richiedente;
 - (c) il nome e i recapiti dell'autorità competente e/o dell'organismo di certificazione dei prodotti che verifica il rispetto delle disposizioni del disciplinare;
 - (d) una dichiarazione che indichi se il richiedente desidera ricevere avvisi per i nomi di dominio ai sensi dell'articolo 31;
 - (e) qualsiasi altra informazione ritenuta opportuna dallo Stato membro o dal richiedente.
2. Alla Commissione è conferita la facoltà di adottare atti delegati che integrino il presente regolamento mediante disposizioni atte a chiarire i requisiti o a indicare elementi aggiuntivi della documentazione di accompagnamento da fornire.
3. La Commissione può adottare atti di esecuzione che definiscano il formato e la presentazione online della documentazione di accompagnamento. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 65, paragrafo 2.

Articolo 10

Diritti di registrazione

1. Gli Stati membri possono esigere diritti a copertura dei costi di gestione del sistema di indicazioni geografiche dei prodotti artigianali e industriali previsto dal presente regolamento, compresi quelli sostenuti per il trattamento delle domande, delle dichiarazioni di opposizione, delle domande di modifica e delle richieste di cancellazione.
2. I diritti eventualmente applicati dagli Stati membri devono essere ragionevoli, favorire la competitività dei produttori delle indicazioni geografiche e tenere conto della situazione delle microimprese e delle piccole e medie imprese.
3. L'Ufficio non deve esigere diritti per le procedure previste dal presente regolamento.
4. In deroga al paragrafo 3 del presente articolo, l'Ufficio esige diritti per la procedura di registrazione diretta di cui all'articolo 15, la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 3, e i ricorsi dinanzi alle commissioni di ricorso di cui all'articolo 30. È possibile esigere diritti anche per la modifica del disciplinare e la cancellazione, se la

procedura riguarda una denominazione registrata a norma dell'articolo 15 o dell'articolo 17, paragrafo 3.

5. La Commissione adotta atti di esecuzione per determinare gli importi dei diritti esigibili dall'Ufficio e le relative modalità di pagamento, o di rimborso nel caso dei diritti per i ricorsi ("tassa di ricorso") dinanzi alle commissioni di ricorso. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 65, paragrafo 2.

Capo 2

Fase nazionale della registrazione

Articolo 11

Designazione dell'autorità competente e procedura di domanda nazionale

1. Fatto salvo il paragrafo 4 del presente articolo e l'articolo 15, ogni Stato membro mantiene o designa un'autorità competente per la gestione della fase nazionale della registrazione e delle altre procedure relative alle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali.
2. Fatto salvo il paragrafo 4 del presente articolo e l'articolo 15, la domanda di registrazione di un'indicazione geografica relativa a un prodotto originario dell'Unione è presentata alle autorità competenti dello Stato membro di cui il prodotto è originario.
3. Le domande contengono quanto segue:
 - (a) il disciplinare di cui all'articolo 7;
 - (b) il documento unico di cui all'articolo 8;
 - (c) la documentazione di accompagnamento di cui all'articolo 9.
4. Due o più Stati membri possono concordare che l'autorità competente di uno Stato membro sia responsabile della fase nazionale della registrazione e di altre procedure, compresa la presentazione della domanda dell'Unione presso l'Ufficio, anche per conto dell'altro o degli altri Stati membri.

Articolo 12

Esame da parte delle autorità competenti

L'autorità competente esamina la domanda e verifica che il prodotto posseda i requisiti per le indicazioni geografiche di cui all'articolo 5 e riporti le informazioni necessarie per la registrazione di cui agli articoli 7, 8 e 9.

Articolo 13

Procedura nazionale di opposizione

1. Dopo la conclusione dell'esame di cui all'articolo 12, l'autorità competente svolge la procedura nazionale di opposizione. Tale procedura garantisce la pubblicazione della domanda e prevede un periodo di almeno 60 giorni dalla data di pubblicazione entro il quale qualsiasi persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo e stabilita o residente nel territorio dello Stato membro responsabile della fase nazionale della

registrazione o degli Stati membri di origine del prodotto in questione ("opponente nazionale") può presentare opposizione alla domanda presso l'autorità competente dello Stato membro responsabile della fase nazionale della registrazione.

2. L'autorità competente stabilisce le modalità dettagliate della procedura di opposizione. Tali modalità possono includere criteri di ammissibilità dell'opposizione, un periodo di consultazione tra il richiedente e ciascun opponente nazionale e la presentazione, da parte del richiedente, di una relazione sull'esito delle consultazioni, comprese eventuali modifiche apportate dal richiedente alla domanda.

Articolo 14

Decisione in merito alla domanda nazionale

1. Se dopo l'esame della domanda di registrazione e la valutazione dei risultati delle opposizioni ricevute e delle eventuali modifiche alla domanda concordate con il richiedente ritiene che sussistano le condizioni prescritte dal presente regolamento, l'autorità competente adotta una decisione favorevole e presenta una domanda di registrazione dell'Unione conformemente all'articolo 17.
2. L'autorità competente assicura che la sua decisione sia resa pubblica e che ogni persona avente un interesse legittimo abbia la possibilità di presentare ricorso. L'autorità competente assicura che il disciplinare oggetto della decisione favorevole sia pubblicato e fornisce l'accesso per via elettronica al disciplinare.

Articolo 15

Registrazione diretta

1. In deroga all'articolo 11, alla Commissione è conferito il potere di esentare uno Stato membro dall'obbligo di designare un'autorità competente a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, e di occuparsi della gestione delle domande di indicazioni geografiche per prodotti artigianali e industriali a livello nazionale se lo Stato membro, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, fornisce alla Commissione la prova che sussistono le condizioni seguenti:
 - (a) lo Stato membro interessato non dispone di un sistema nazionale *sui generis* per la gestione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali; e
 - (b) lo Stato membro interessato presenta alla Commissione una richiesta di esenzione, accompagnata da una valutazione, nella quale dimostra che l'interesse locale per la protezione di prodotti artigianali e industriali mediante un'indicazione geografica è basso.
2. La Commissione può chiedere ulteriori informazioni allo Stato membro prima di adottare una decisione sulla deroga di cui al paragrafo 1.
3. Quando uno Stato membro si avvale della deroga di cui al paragrafo 1, la domanda di un'associazione di produttori di tale Stato membro finalizzata alla registrazione, cancellazione o modifica del disciplinare di un'indicazione geografica originaria dell'Unione è indirizzata direttamente all'Ufficio.
4. Uno Stato membro che abbia applicato la deroga conformemente al paragrafo 1 può decidere di rinunciare alla propria esenzione e designare un'autorità competente per la gestione delle domande di indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e

industriali. Tale decisione non influisce sulle procedure di registrazione in corso. Lo Stato membro informa per iscritto la Commissione della sua decisione di rinunciare all'esenzione.

5. Se il numero di domande dirette presentate dai richiedenti di uno Stato membro che ha comunicato la propria esenzione supera notevolmente la stima indicata nella valutazione presentata dallo Stato membro a norma del paragrafo 1, la Commissione può revocare la propria decisione di cui al paragrafo 2.
6. Lo Stato membro fornisce alla Commissione e all'Ufficio i recapiti di un referente, indipendente dal richiedente, per qualsiasi questione tecnica relativa al prodotto e alla domanda.
7. L'Ufficio rende noto sia al richiedente sia al referente di cui al paragrafo 6 qualunque problema tecnico relativo alla domanda.
8. Se l'Ufficio ne fa richiesta, lo Stato membro presta assistenza tramite il referente entro un termine di 60 giorni, in particolare per la procedura di esame. Se lo Stato membro ne fa richiesta, il termine può essere prorogato di 60 giorni. Tale assistenza comprende l'esame di determinati aspetti specifici delle domande presentate dal richiedente all'Ufficio, la verifica di determinate informazioni contenute nelle domande, il rilascio di dichiarazioni relative a tali informazioni e la risposta ad altre richieste di chiarimenti formulate dall'Ufficio in relazione alle domande.
9. Se lo Stato membro non presta assistenza tramite il referente entro il termine di cui al paragrafo 8, la domanda è considerata non presentata.
10. L'Ufficio può esigere diritti di registrazione. Tali diritti sono stabiliti conformemente alla procedura di cui all'articolo 10, paragrafo 5.
11. Gli articoli da 6 a 9, da 11 a 14 e da 16 a 30 si applicano, *mutatis mutandis*, alla procedura di registrazione diretta di cui al presente articolo, a eccezione di eventuali periodi di esame di cui all'articolo 19, paragrafo 2, e dell'obbligo di svolgere una procedura nazionale di opposizione di cui all'articolo 13, che non si applicano.
12. Per le richieste di registrazione diretta è necessaria la consultazione del comitato consultivo di cui all'articolo 33.
13. Nell'ambito della procedura di registrazione diretta, qualsiasi persona che abbia un interesse legittimo può presentare opposizione all'Ufficio, conformemente all'articolo 21.
14. Il presente articolo non si applica alle domande di registrazione di paesi terzi.
15. Gli Stati membri che applicano la procedura di cui al presente articolo non sono esonerati dagli obblighi di cui agli articoli da 45 a 58 in tema di verifiche e di applicazione.
16. La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano ulteriori dettagli in merito ai criteri per la domanda di registrazione diretta e alle procedure per la preparazione e la presentazione delle domande dirette. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 65, paragrafo 2.

Articolo 16

Protezione nazionale temporanea

1. Uno Stato membro può concedere in via temporanea una protezione transitoria alle indicazioni geografiche a livello nazionale a decorrere dalla data di presentazione della domanda di registrazione dell'Unione all'Ufficio.
2. La protezione nazionale temporanea cessa alla data in cui viene adottata una decisione in merito alla domanda di registrazione o in cui la domanda è ritirata.
3. Qualora un'indicazione geografica non sia registrata a norma del presente regolamento, le conseguenze della protezione nazionale temporanea sono responsabilità esclusiva dello Stato membro interessato.
4. Le misure adottate dagli Stati membri a norma del presente articolo hanno efficacia solo a livello nazionale e non incidono sul mercato interno dell'Unione o sugli scambi internazionali.

Capo 3

Fase della registrazione a livello di Unione

SEZIONE 1

PROCEDURA NELL'AMBITO DELLA FASE A LIVELLO DI UNIONE

Articolo 17

Domanda dell'Unione

1. Per le indicazioni geografiche relative a prodotti originari dell'Unione, la domanda di registrazione dell'Unione presentata da uno Stato membro all'Ufficio comprende:
 - (a) il documento unico di cui all'articolo 8;
 - (b) la documentazione di accompagnamento di cui all'articolo 9;
 - (c) una dichiarazione dello Stato membro al quale la domanda è stata inizialmente trasmessa che attesti che la domanda soddisfa le condizioni per la registrazione a norma del presente regolamento;
 - (d) il riferimento della pubblicazione elettronica del disciplinare di cui all'articolo 7.
2. La pubblicazione elettronica di cui al paragrafo 1, lettera d), viene aggiornata.
3. Per le indicazioni geografiche relative a prodotti originari di uno o più paesi terzi, la domanda di registrazione è presentata all'Ufficio e comprende:
 - (a) il disciplinare di cui all'articolo 7 unitamente al riferimento alla sua pubblicazione;
 - (b) il documento unico di cui all'articolo 8;
 - (c) la documentazione di accompagnamento di cui all'articolo 9;
 - (d) la prova legale della protezione dell'indicazione geografica nel relativo paese di origine;
 - (e) una procura quando il richiedente è rappresentato da un agente.

4. Una domanda di registrazione comune di cui all'articolo 6, paragrafo 4, è presentata all'Ufficio da uno degli Stati membri interessati o dall'associazione di produttori richiedente di un paese terzo direttamente o dall'autorità competente di tale paese terzo. Se la zona transfrontaliera riguarda uno Stato membro e un paese terzo, la domanda di registrazione comune è presentata dallo Stato membro interessato.
5. La domanda comune di cui all'articolo 6, paragrafo 4, comprende, se del caso, i documenti di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo di tutti gli Stati membri o paesi terzi interessati. La relativa procedura nazionale di domanda, l'esame e la procedura di opposizione di cui agli articoli 11, 12 e 13 sono svolti in tutti gli Stati membri e paesi terzi interessati.
6. Alla Commissione è conferita la facoltà di adottare atti delegati che definiscano le procedure e le condizioni applicabili alla preparazione e alla presentazione delle domande di registrazione dell'Unione.
7. La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano le modalità relative alle procedure, alla forma e alla presentazione delle domande di registrazione dell'Unione, comprese le domande che riguardano più di un territorio nazionale. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 65, paragrafo 2.

Articolo 18

Presentazione della domanda dell'Unione

1. La domanda dell'Unione di registrazione di un'indicazione geografica, inclusa la registrazione diretta di cui all'articolo 15, è presentata all'Ufficio per via elettronica tramite un sistema digitale dall'autorità competente dello Stato membro o, qualora si applichi l'articolo 15, dall'associazione di produttori interessata. Il sistema digitale deve consentire la presentazione di domande alle autorità competenti di uno Stato membro ed essere utilizzabile dagli Stati membri nell'ambito della procedura nazionale.
2. Qualora la domanda di registrazione riguardi una zona geografica situata in un paese terzo, la domanda è presentata all'Ufficio direttamente dall'associazione di produttori richiedente oppure dall'autorità competente del paese terzo interessato. Il sistema digitale di cui al paragrafo 1 deve consentire la presentazione di tali domande da parte di un'associazione di produttori richiedente stabilita in un paese terzo e delle autorità competenti del paese terzo interessato. L'associazione di produttori richiedente e le autorità competenti del paese terzo interessato sono considerate parti della procedura.
3. All'atto della presentazione, la domanda dell'Unione è pubblicata dall'Ufficio nel registro dell'Unione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali.

Articolo 19

Esame e pubblicazione a fini di opposizione

1. L'Ufficio esamina ogni domanda di registrazione ricevuta a norma dell'articolo 17, paragrafo 1. Tale esame consiste nel verificare che:
 - (a) non vi siano errori manifesti;

- (b) le informazioni fornite a norma dell'articolo 17 siano complete; e
 - (c) il documento unico sia preciso, di natura tecnica e conforme all'articolo 8.
2. L'esame tiene conto dell'esito della procedura nazionale preliminare svolta dallo Stato membro interessato, salvo in caso di applicazione dell'articolo 15.
 3. La durata dell'esame effettuato a norma del paragrafo 1 non supera i sei mesi. Qualora il periodo di esame superi, o sia probabilmente destinato a superare, i sei mesi, l'Ufficio informa per iscritto il richiedente dei motivi del ritardo.
 4. L'Ufficio può richiedere informazioni supplementari allo Stato membro interessato. Nel caso in cui la domanda sia presentata da un'associazione di produttori o dall'autorità competente di un paese terzo, tale associazione o autorità fornisce informazioni supplementari qualora l'Ufficio ne faccia richiesta.
 5. Quando l'Ufficio consulta il comitato consultivo di cui all'articolo 33, il richiedente ne è informato e il periodo di cui al paragrafo 2 del presente articolo è sospeso.
 6. Qualora constati, sulla base dell'esame effettuato a norma del paragrafo 1, che la domanda è incompleta o inesatta, l'Ufficio invia le proprie osservazioni allo Stato membro da cui proviene la domanda oppure, nel caso di domande provenienti da paesi terzi, all'associazione di produttori o all'autorità competente che ha presentato la domanda dell'Unione, e li invita a completare o a rettificare la domanda entro 60 giorni. Se lo Stato membro o, nel caso di domande di paesi terzi, l'associazione di produttori o l'autorità competente non completa la domanda entro il termine stabilito, la domanda si considera ritirata oppure, se non rettificata, è respinta a norma dell'articolo 24, paragrafo 2.
 7. Qualora ritenga soddisfatte le condizioni di cui al presente regolamento sulla base dell'esame effettuato a norma del paragrafo 1, l'Ufficio pubblica a fini di opposizione il documento unico e il riferimento al disciplinare presente sul sito web dello Stato membro interessato nel registro dell'Unione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali. Il documento unico è pubblicato nelle lingue ufficiali dell'Unione.

Articolo 20

Contestazione di una domanda a livello nazionale

1. Gli Stati membri tengono informato l'Ufficio in merito ad eventuali procedimenti giudiziari e amministrativi nazionali che potrebbero influire sulla registrazione di un'indicazione geografica.
2. L'Ufficio è esentato dall'obbligo di rispettare il termine per effettuare l'esame stabilito all'articolo 19, paragrafo 2, e di informare il richiedente dei motivi del ritardo qualora riceva la comunicazione di uno Stato membro relativa a una domanda di registrazione a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, che:
 - (a) informi l'Ufficio che la decisione di cui all'articolo 14, paragrafo 1, è stata invalidata a livello nazionale da una decisione giudiziaria immediatamente applicabile ma non definitiva; oppure
 - (b) chieda all'Ufficio di sospendere l'esame in quanto è stato avviato un procedimento giudiziario o amministrativo nazionale per contestare la validità della domanda e lo Stato membro ritenga che tale procedimento si fonda su motivi validi.

3. L'esenzione di cui al paragrafo 2 ha effetto finché all'Ufficio non viene comunicato dallo Stato membro che la domanda iniziale è stata ripristinata o che lo Stato membro ha ritirato la richiesta di sospensione.
4. Se la decisione giudiziaria di cui al paragrafo 2 è passata in giudicato, lo Stato membro procede, secondo necessità, a ritirare o a modificare la domanda.

Articolo 21

Procedura di opposizione e di presentazione di osservazioni

1. Entro tre mesi dalla data di pubblicazione del documento unico e del riferimento al disciplinare di cui all'articolo 7 nel registro dell'Unione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali, un eventuale opponente può presentare all'Ufficio un'opposizione o una comunicazione di osservazioni. Tanto il richiedente quanto l'opponente sono considerati parti della procedura.
2. L'opponente può essere l'autorità competente di uno Stato membro o di un paese terzo oppure una persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo, stabilita o residente in un paese terzo o in un altro Stato membro e che non costituisce un opponente nazionale ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1.
3. L'Ufficio esamina la ricevibilità dell'opposizione. Se ritiene che l'opposizione sia ricevibile, entro 60 giorni dal suo ricevimento l'Ufficio invita l'opponente e il richiedente ad avviare consultazioni per un periodo di tempo ragionevole non superiore a tre mesi. In qualsiasi momento durante tale periodo, l'Ufficio può prorogare il termine per le consultazioni di un periodo ulteriore fino a tre mesi qualora una delle parti ne faccia richiesta. L'Ufficio può offrirsi come mediatore per le consultazioni tra il richiedente e l'opponente a norma dell'articolo 170 del regolamento (UE) 2017/1001.
4. Durante le consultazioni, il richiedente e l'opponente si trasmettono reciprocamente le informazioni utili a valutare se la domanda di registrazione rispetta le condizioni di cui al presente regolamento.
5. In qualsiasi fase della procedura di opposizione l'Ufficio può consultare il comitato consultivo di cui all'articolo 33; in tale caso le parti ne sono informate e il periodo di cui al paragrafo 2 è sospeso.
6. Entro un mese dal termine delle consultazioni di cui al paragrafo 2, il richiedente stabilito nel paese terzo o l'autorità competente dello Stato membro o del paese terzo da cui è stata presentata la domanda di registrazione dell'Unione comunica all'Ufficio il risultato delle consultazioni, precisando se sia stato raggiunto un accordo con uno o tutti gli opposenti e indicando le conseguenti modifiche eventualmente apportate alla domanda. Anche l'opponente può comunicare all'Ufficio la propria posizione al termine delle consultazioni.
7. Qualora, dopo la fine delle consultazioni, i dati pubblicati in conformità dell'articolo 19, paragrafo 6, siano stati modificati, l'Ufficio effettua un nuovo esame della domanda modificata. Qualora la domanda di registrazione sia stata modificata in maniera sostanziale e l'Ufficio ritenga che la domanda modificata soddisfi le condizioni per la registrazione, l'Ufficio pubblica la domanda modificata in conformità a tale paragrafo.
8. Le autorità e le persone che possono agire come opposenti possono presentare una comunicazione di osservazioni all'Ufficio. L'autorità competente o la persona che ha

presentato una comunicazione di osservazioni non è considerata parte della procedura.

9. L'Ufficio può divulgare la comunicazione di osservazioni al richiedente e all'opponente.
10. Per facilitare la presentazione ufficiale delle osservazioni e migliorare la gestione della procedura di opposizione, la Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano le norme necessarie a consentire la presentazione di tali osservazioni ufficiali e definiscano il formato e la presentazione online delle opposizioni e di eventuali procedure di presentazione delle osservazioni. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 65, paragrafo 2.

Articolo 22

Ricevibilità e motivi di opposizione

1. Un'opposizione presentata in conformità all'articolo 21 è ricevibile solo se contiene una dichiarazione secondo la quale la domanda potrebbe violare le condizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo e ne fornisce la motivazione in una dichiarazione di opposizione motivata redatta utilizzando il modulo che figura nell'allegato 3. Un'opposizione che non contenga la dichiarazione di opposizione motivata è nulla.
2. In seguito all'opposizione, il nome oggetto della domanda di registrazione non viene registrato se:
 - (a) l'indicazione geografica proposta non possiede i requisiti per la protezione previsti dal presente regolamento;
 - (b) la registrazione dell'indicazione geografica proposta sarebbe contraria all'articolo 37, all'articolo 38 o all'articolo 39;
 - (c) la registrazione dell'indicazione geografica proposta pregiudicherebbe l'esistenza di un nome totalmente o parzialmente omonimo o di un marchio commerciale, oppure di prodotti che si trovano legalmente sul mercato da almeno cinque anni prima della data di pubblicazione di cui all'articolo 18, paragrafo 3.
3. La ricevibilità e i motivi di un'opposizione sono valutati dall'Ufficio con riferimento al territorio dell'Unione.

Articolo 23

Periodo transitorio per l'uso di indicazioni geografiche

1. Fatto salvo l'articolo 42, al momento della registrazione l'Ufficio può decidere di concedere un periodo transitorio fino a cinque anni per consentire ai prodotti originari di uno Stato membro o di un paese terzo la cui denominazione è costituita o composta da un nome che viola l'articolo 35 di continuare a utilizzare la denominazione con cui sono stati commercializzati purché un'opposizione ricevibile e motivata, a norma dell'articolo 13 o dell'articolo 21, alla domanda di registrazione dell'indicazione geografica la cui protezione è violata dimostri che:
 - (a) la registrazione dell'indicazione geografica in questione pregiudicherebbe l'esistenza del nome totalmente o parzialmente omonimo nella denominazione del prodotto;

- (b) tali prodotti sono stati commercializzati legalmente sotto tale nome nella denominazione del prodotto sul territorio di cui trattasi per almeno cinque anni prima della data della pubblicazione di cui all'articolo 18, paragrafo 3.
2. L'Ufficio può decidere di prorogare il periodo transitorio concesso a norma del paragrafo 1 fino a un massimo di 15 anni, o acconsentire all'uso della denominazione fino a un massimo di ulteriori 15 anni, sempre che sia inoltre dimostrato che:
 - (a) il nome nella denominazione di cui al paragrafo 1 sia stato legalmente utilizzato, in base ad usi leali e costanti, almeno durante i 25 anni precedenti la presentazione della domanda di registrazione dell'indicazione geografica in questione presso l'Ufficio;
 - (b) l'uso del nome nella denominazione di cui al paragrafo 1 non abbia inteso sfruttare, in nessun momento, la reputazione del nome del prodotto registrato come indicazione geografica; e
 - (c) tale uso non abbia indotto né abbia potuto indurre in errore il consumatore quanto alla vera origine del prodotto.
 3. La decisione di concessione del periodo transitorio di cui al paragrafo 1 è pubblicata nel registro dell'Unione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali.
 4. Quando si usa una denominazione di cui al paragrafo 1, l'indicazione del paese di origine figura in modo chiaro e visibile nell'etichettatura.
 5. Al fine di superare difficoltà temporanee e conseguire l'obiettivo a lungo termine dell'osservanza del relativo disciplinare da parte di tutti i produttori di un prodotto recante l'indicazione geografica nella zona interessata, lo Stato membro può stabilire per la conformità un periodo transitorio massimo di dieci anni, con efficacia a decorrere dalla data di presentazione della domanda all'Ufficio, purché gli operatori interessati abbiano commercializzato legalmente i prodotti di cui trattasi, utilizzando in modo continuativo tali nomi per almeno i cinque anni precedenti la presentazione della domanda alle autorità dello Stato membro, e lo abbiano comunicato nell'ambito della procedura nazionale di opposizione di cui all'articolo 13.
 6. Il paragrafo 5 si applica, *mutatis mutandis*, alle indicazioni geografiche facenti riferimento a zone situate in paesi terzi, ad eccezione della procedura di opposizione.

Articolo 24

Decisione dell'Ufficio sulla domanda di registrazione

1. Dopo aver completato le procedure di opposizione e comunicazione di osservazioni, l'Ufficio completa l'esame, tenendo conto di eventuali richieste di periodi transitori, dell'esito dell'eventuale procedura di opposizione, di comunicazioni di osservazioni eventualmente ricevute e di qualsiasi altra questione sorta nel corso dell'esame che possa comportare una modifica del documento unico.
2. Se, in base alle informazioni di cui dispone grazie all'esame effettuato ai sensi dell'articolo 19, ritiene che non siano soddisfatti i requisiti indicati in tale articolo, l'Ufficio adotta una decisione di respingimento della domanda di registrazione.
3. Se la domanda soddisfa le prescrizioni di cui all'articolo 17 e all'Ufficio perviene un'opposizione ricevibile e motivata, l'Ufficio adotta una decisione di registrazione del nome.

4. Se all'Ufficio perviene un'opposizione ricevibile e motivata e se, dopo lo svolgimento delle consultazioni di cui all'articolo 21, paragrafo 3, è stato raggiunto un accordo, l'Ufficio, dopo aver controllato che l'accordo è conforme al diritto dell'Unione, adotta una decisione di registrazione del nome. Se necessario, nel caso delle modifiche ordinarie di cui all'articolo 28, paragrafo 2, lettera b), l'Ufficio adotta una decisione di modifica delle informazioni pubblicate a norma dell'articolo 19, paragrafo 6.
5. Se è pervenuta un'opposizione ricevibile e motivata ma non è stato raggiunto alcun accordo dopo lo svolgimento delle consultazioni di cui all'articolo 21, paragrafo 3, l'Ufficio adotta una decisione in merito alla registrazione.
6. Le decisioni in merito alle registrazioni prese dall'Ufficio a norma dei paragrafi da 3 a 5 prevedono, se del caso, eventuali condizioni ad esse applicabili e la ripubblicazione a titolo informativo delle informazioni pubblicate a fini di opposizione nel registro delle indicazioni geografiche dell'Unione a norma dell'articolo 19, paragrafo 7, qualora si rendano necessarie modifiche non sostanziali.
7. Le decisioni adottate dall'Ufficio sono pubblicate nel registro dell'Unione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali in tutte le lingue ufficiali dell'Unione. I riferimenti al nome e alla classe del prodotto, le indicazioni del paese o dei paesi di origine e il riferimento alla decisione pubblicata nel registro dell'Unione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali sono pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 25

Decisione della Commissione

1. Per quanto riguarda le domande di registrazione di cui all'articolo 17, la Commissione può, in qualsiasi momento prima della fine della procedura, di propria iniziativa, su iniziativa di uno Stato membro o su iniziativa dell'Ufficio, avocare à sé il potere decisionale relativamente alla domanda di registrazione dell'indicazione geografica proposta qualora la decisione in questione possa pregiudicare l'interesse pubblico o le relazioni commerciali o estere dell'Unione. L'Ufficio presenta alla Commissione una proposta di decisione a norma dell'articolo 24, paragrafi da 2 a 6. La Commissione adotta l'atto finale relativo alla domanda di registrazione. Il presente paragrafo si applica, *mutatis mutandis*, alla cancellazione e alla modifica del disciplinare.
2. Nelle situazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, la Commissione adotta atti di esecuzione in merito alla protezione dell'indicazione geografica. Tali atti di esecuzione sono adottati in conformità della procedura d'esame di cui all'articolo 65, paragrafo 2, e pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* e nel registro dell'Unione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali.
3. L'Ufficio fa in modo che la Commissione abbia accesso ai documenti relativi alle domande di registrazione, alle modifiche del disciplinare e alla cancellazione, tramite il sistema digitale di cui all'articolo 18, paragrafo 1, e all'articolo 26, paragrafo 1.

Articolo 26

Registro dell'Unione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali

1. Per la gestione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali, l'Ufficio istituisce, conserva e tiene un registro elettronico accessibile al pubblico delle indicazioni geografiche dell'Unione per i prodotti artigianali e industriali.
2. Ciascuna indicazione geografica per prodotti artigianali e industriali figura nel registro dell'Unione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali come "indicazione geografica protetta".
3. Con l'entrata in vigore di una decisione di registrazione di un'indicazione geografica protetta, l'Ufficio iscrive le informazioni seguenti nel registro dell'Unione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali:
 - (a) il nome registrato del prodotto;
 - (b) la classe del prodotto;
 - (c) il riferimento allo strumento di registrazione del nome;
 - (d) l'indicazione del paese o dei paesi di origine.
4. Le indicazioni geografiche di prodotti di paesi terzi che sono protette nell'Unione in virtù di un accordo internazionale di cui l'Unione è parte contraente sono iscritte nel registro dell'Unione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali. Le indicazioni geografiche diverse da quelle protette nell'Unione a norma dell'articolo 7 del regolamento (UE) 2019/5713 sono iscritte mediante atti di esecuzione adottati dalla Commissione secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 65, paragrafo 2.
5. Ciascuna indicazione geografica è iscritta nel registro dell'Unione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali nella sua grafia originale. Quando la grafia originale non è in caratteri latini, l'indicazione geografica è trascritta in caratteri latini ed entrambe le versioni dell'indicazione geografica sono iscritte nel registro dell'Unione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali e hanno parità di status.
6. La Commissione pubblica e tiene regolarmente aggiornati sia l'elenco degli accordi internazionali di cui al paragrafo 2 sia l'elenco delle indicazioni geografiche protette a norma di detti accordi.
7. L'Ufficio conserva la documentazione relativa alla registrazione di un'indicazione geografica in formato digitale o cartaceo per il periodo di validità dell'indicazione geografica e, in caso di cancellazione, per i dieci anni successivi.
8. La Commissione può adottare atti di esecuzione che definiscano il contenuto e la presentazione del registro dell'Unione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 65, paragrafo 2.

Articolo 27

Estratti del registro dell'Unione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali

1. L'Ufficio fa in modo che chiunque possa scaricare un estratto ufficiale del registro dell'Unione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali contenente prova della registrazione dell'indicazione geografica, nonché i dati relativi compresa la data della domanda di registrazione dell'indicazione geografica o altra data di priorità. L'estratto ufficiale può essere utilizzato come certificato facente fede

in procedimenti giudiziari, dinanzi a un organo giurisdizionale, a una corte di arbitrato o a un organismo analogo.

2. L'associazione di produttori richiedente oppure, in caso di applicazione dell'articolo 6, paragrafo 3, il singolo produttore figurano come titolari della registrazione nel registro dell'Unione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali e nell'estratto ufficiale di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
3. La Commissione può adottare atti di esecuzione che definiscano il formato e la presentazione online degli estratti del registro dell'Unione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 65, paragrafo 2.

Articolo 28

Modifiche dei disciplinari

1. Un'associazione di produttori che abbia un interesse legittimo può chiedere l'approvazione di una modifica del disciplinare di un'indicazione geografica registrata.
2. Le modifiche dei disciplinari sono classificate in due categorie:
 - (a) modifiche dell'Unione che richiedono una procedura di opposizione a livello di Unione; e
 - (b) modifiche ordinarie da trattare a livello di Stato membro o di paese terzo.
3. Una modifica è considerata una modifica dell'Unione se riguarda un cambiamento del documento unico e se è soddisfatta una delle condizioni seguenti:
 - (a) la modifica include un cambiamento del nome o dell'uso del nome;
 - (b) la modifica rischia di annullare il legame con la zona geografica di cui al documento unico;
 - (c) la modifica comporta ulteriori restrizioni alla commercializzazione del prodotto.
4. Le modifiche dell'Unione sono approvate dall'Ufficio o, in caso di applicazione dell'articolo 25, dalla Commissione. La procedura di approvazione segue, *mutatis mutandis*, la procedura e le prescrizioni per la pubblicazione di cui agli articoli da 6 a 25.
5. Qualsiasi altra modifica del disciplinare di un'indicazione geografica registrata, che non sia una modifica dell'Unione in conformità al paragrafo 3, è considerata una modifica ordinaria.
6. Le domande di modifica di cui al paragrafo 2 presentate da un paese terzo o da produttori stabiliti in un paese terzo devono recare la prova che la modifica richiesta è conforme alle disposizioni legislative riguardanti la protezione delle indicazioni geografiche vigenti in tale paese terzo.
7. Se una domanda di modifica dell'Unione relativa a un'indicazione geografica di uno Stato membro riguarda anche modifiche ordinarie, l'Ufficio esamina soltanto la modifica dell'Unione. Le modifiche ordinarie sono considerate come non presentate. L'esame di tali domande verte sulle modifiche dell'Unione proposte. Se del caso, lo Stato membro interessato o l'Ufficio possono invitare il richiedente a modificare altri elementi del disciplinare.

8. Le modifiche ordinarie sono approvate dagli Stati membri o dai paesi terzi nel cui territorio è situata la zona geografica del prodotto in questione. Tali modifiche sono comunicate all'Ufficio. In caso di applicazione dell'articolo 25, le modifiche ordinarie sono approvate dall'Ufficio. L'Ufficio pubblica tali modifiche nel registro dell'Unione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali.
9. La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono le modalità relative alle procedure, alla forma e alla presentazione di una domanda di modifica relativa a una modifica dell'Unione, e alle modalità, alla forma e alla comunicazione delle modifiche ordinarie all'Ufficio. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 65, paragrafo 2.

Articolo 29

Cancellazione della registrazione

1. Di propria iniziativa o su richiesta debitamente motivata di uno Stato membro, di un paese terzo o di persone fisiche o giuridiche aventi un interesse legittimo, l'Ufficio può decidere di cancellare la registrazione di un'indicazione geografica nei casi seguenti:
 - (a) qualora non possa più essere garantito il rispetto dei requisiti stabiliti dal disciplinare;
 - (b) qualora non sia stato immesso in commercio alcun prodotto che benefici di tale indicazione geografica per un periodo continuativo di almeno sette anni.
2. Su richiesta dell'associazione di produttori del prodotto commercializzato con il nome registrato, l'Ufficio può decidere di cancellare la relativa registrazione.
3. L'articolo 6 e gli articoli da 19 a 25 si applicano, *mutatis mutandis*, alla procedura di cancellazione.
4. Prima di decidere di cancellare la registrazione di un'indicazione geografica, l'Ufficio consulta l'autorità competente dello Stato membro, le autorità competenti del paese terzo o, laddove possibile, l'associazione di produttori del paese terzo che aveva presentato la domanda di registrazione dell'indicazione geografica in questione, a meno che la cancellazione non sia direttamente richiesta dai richiedenti originali. Se l'indicazione geografica è stata registrata a norma dell'articolo 15, l'Ufficio consulta il comitato consultivo di cui all'articolo 33.
5. La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano le modalità relative alle procedure e alla forma della procedura di cancellazione, nonché alla presentazione delle richieste di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 65, paragrafo 2.

Articolo 30

Ricorso

1. Ognuna delle parti di una procedura disciplinata dal presente regolamento che abbia subito un pregiudizio dalla decisione adottata dall'Ufficio in merito a tale procedura può ricorrere contro tale decisione dinanzi alle commissioni di ricorso di cui all'articolo 34. Le decisioni dell'Ufficio oggetto di ricorso hanno effetto soltanto a decorrere dalla scadenza del termine di cui al paragrafo 3. La presentazione del

ricorso ha effetto sospensivo. Anche gli Stati membri hanno il diritto di intervenire nella procedura.

2. Una decisione che non pone fine a un procedimento nei riguardi di una delle parti è oggetto di ricorso soltanto insieme alla decisione finale.
3. Il ricorso è presentato per iscritto all'Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno di pubblicazione della decisione. Il ricorso non si considera presentato fino all'avvenuto pagamento della tassa di ricorso. In caso di ricorso, entro quattro mesi dalla data di pubblicazione della decisione deve essere presentata una dichiarazione scritta indicante i motivi del ricorso.
4. Le commissioni di ricorso esaminano quindi la ricevibilità del ricorso.
5. In seguito all'esame della ricevibilità del ricorso, le commissioni di ricorso deliberano sul ricorso. Tali commissioni esercitano le competenze della divisione preposta alle indicazioni geografiche che ha emesso la decisione impugnata, oppure rinviano l'istanza a detta divisione per la prosecuzione del procedimento. Le commissioni di ricorso possono, di propria iniziativa o su richiesta scritta e motivata di una parte, consultare il comitato consultivo di cui all'articolo 33. Al fine di assistere le parti nel raggiungimento di una composizione amichevole, l'Ufficio può offrire servizi di mediazione a norma dell'articolo 170 del regolamento (UE) 2017/1001.
6. Avverso le decisioni delle commissioni di ricorso relative ai ricorsi si può ricorrere dinanzi al Tribunale, entro due mesi dalla data di pubblicazione della decisione, per violazione di prescrizioni formali essenziali, del TFUE, del presente regolamento o di qualsiasi regola di diritto relativa alla loro applicazione, o ancora per abuso di potere. Il ricorso può essere presentato a nome di una qualsiasi delle parti del procedimento dinanzi alle commissioni di ricorso, se nella loro decisione queste non ne hanno accolto le richieste, e da qualsiasi Stato membro. Il Tribunale ha facoltà sia di annullare che di riformare la decisione impugnata.
7. Le decisioni delle commissioni di ricorso hanno effetto soltanto a decorrere dalla scadenza del termine di ricorso, oppure, se entro tale termine è stato presentato ricorso dinanzi al Tribunale, a decorrere dal rigetto di quest'ultimo o di eventuali ricorsi promossi dinanzi alla Corte di giustizia contro la decisione del Tribunale.
8. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 66 al fine di integrare il presente regolamento precisando:
 - (a) il contenuto del ricorso di cui al paragrafo 3 e la procedura per la presentazione e l'esame del ricorso; e
 - (b) il contenuto e la forma delle decisioni della commissione di ricorso di cui al paragrafo 5.

Articolo 31

Istituzione di un sistema di informazione e allerta per i nomi di dominio

1. Per i nomi di dominio registrati con un nome di dominio di primo livello nazionale, amministrati o gestiti mediante un registro stabilito nell'Unione, l'Ufficio predispone un sistema di informazione e allerta. A seguito della presentazione di una domanda di indicazione geografica, il sistema di informazione e allerta informa i richiedenti l'indicazione geografica in merito alla disponibilità dell'indicazione geografica in

questione come nome di dominio e, facoltativamente, all'eventuale registrazione di un nome di dominio identico o simile all'indicazione geografica in questione (allerta per i nomi di dominio).

2. Ai fini del paragrafo 1, i registri dei nomi di dominio di primo livello nazionale istituiti nell'Unione forniscono all'Ufficio tutte le informazioni e tutti i dati in loro possesso necessari al funzionamento del sistema di informazione e allerta per i nomi di dominio.

SEZIONE 2

ORGANIZZAZIONE E FUNZIONI DELL'UFFICIO IN RELAZIONE ALLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE

Articolo 32

Divisione preposta alle indicazioni geografiche

1. La divisione preposta alle indicazioni geografiche, un dipartimento dell'Ufficio, ha facoltà di adottare decisioni per conto dell'Ufficio riguardanti:
 - (a) le domande di registrazione delle indicazioni geografiche;
 - (b) le domande di modifica delle indicazioni geografiche;
 - (c) le opposizioni alle domande di registrazione o modifica delle indicazioni geografiche;
 - (d) le iscrizioni nel registro dell'Unione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali;
 - (e) le richieste di cancellazione delle indicazioni geografiche.
2. Le decisioni riguardanti le opposizioni e le cancellazioni sono adottate da una commissione composta da tre membri, dei quali almeno uno deve essere un giurista. Tutte le altre decisioni di cui al paragrafo 1 sono adottate da un solo membro.

Articolo 33

Comitato consultivo per le indicazioni geografiche

1. È istituito un comitato consultivo incaricato di formulare pareri nei casi previsti dal presente regolamento.
2. La divisione preposta alle indicazioni geografiche e le commissioni di ricorso di cui agli articoli 32 e 34 possono (o devono, quando la Commissione ne fa richiesta) consultare il comitato consultivo in merito alle singole domande in qualsiasi fase delle procedure d'esame, di opposizione o di ricorso di cui agli articoli 19, 21 e 30, nonché in merito alle questioni seguenti:
 - (a) la valutazione dei criteri qualitativi;
 - (b) la dimostrazione della reputazione e notorietà;
 - (c) la determinazione del carattere generico del nome;
 - (d) la valutazione della lealtà nell'ambito degli scambi commerciali e il rischio di confusione del consumatore nei casi di conflitto tra le indicazioni geografiche e i marchi, gli omonimi o prodotti esistenti legalmente in commercio.

3. La divisione preposta alle indicazioni geografiche e le commissioni di ricorso consultano il comitato consultivo in merito all'eventuale registrazione di tutte le singole domande presentate tramite la procedura di registrazione diretta di cui all'articolo 15.
4. I pareri del comitato consultivo non sono vincolanti per la divisione preposta alle indicazioni geografiche e le commissioni di ricorso.
5. Il comitato consultivo è composto da un rappresentante per ciascuno degli Stati membri e da un rappresentante della Commissione, nonché dai rispettivi supplenti.
6. Il parere del comitato consultivo è espresso da una commissione formata da tre membri.
7. L'Ufficio pubblica l'elenco dei membri del comitato consultivo sul proprio sito web e lo tiene aggiornato.
8. Le procedure per la nomina dei membri del comitato consultivo e il funzionamento del comitato sono precisate nel relativo regolamento interno approvato dal consiglio di amministrazione e sono rese pubbliche.
9. I mandati dei membri del comitato consultivo hanno una durata massima di cinque anni. Tali mandati possono essere rinnovati.
10. L'Ufficio fornisce il supporto logistico necessario al comitato consultivo e il servizio di segreteria per le sue riunioni.

Articolo 34

Commissioni di ricorso

Oltre ai poteri conferiti loro dall'articolo 165 del regolamento (UE) 2017/1001, le commissioni di ricorso istituite da tale regolamento sono competenti a deliberare sui ricorsi contro le decisioni adottate dalla divisione preposta alle indicazioni geografiche relativi alle sue decisioni sulle indicazioni geografiche soggette all'articolo 28 del presente regolamento.

TITOLO III

PROTEZIONE DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE

Articolo 35

Protezione delle indicazioni geografiche

1. Le indicazioni geografiche iscritte nel registro dell'Unione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali sono protette da:
 - (a) qualsiasi impiego commerciale diretto o indiretto dell'indicazione geografica per prodotti che non sono oggetto di registrazione, qualora questi ultimi siano identici o simili ai prodotti registrati con l'indicazione geografica o l'uso di tale nome sfrutti, indebolisca, svigorisca o ancora danneggi la reputazione dell'indicazione geografica protetta;
 - (b) qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se l'origine vera dei prodotti o servizi è indicata o se l'indicazione geografica protetta è una traduzione o è accompagnata da espressioni quali "genere", "tipo", "metodo", "alla maniera", "imitazione", "gusto", "come" o simili;
 - (c) qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole relativa alla provenienza, all'origine, alla natura o alle qualità essenziali del prodotto usata sulla confezione o sull'imballaggio, nel materiale pubblicitario, nei documenti o nelle informazioni fornite su siti web relativi ai prodotti, nonché l'impiego, per il confezionamento, di recipienti che possano indurre in errore sulla loro origine;
 - (d) qualsiasi altra pratica che possa indurre in errore il consumatore sulla vera origine dei prodotti.
2. Ai fini del paragrafo 1, lettera b), si ritiene che l'evocazione di un'indicazione geografica abbia luogo, in particolare, laddove un termine, segno o altro aspetto dell'etichettatura o dell'imballaggio presenti, agli occhi di un consumatore ragionevolmente cauto, un legame diretto e chiaro con il prodotto disciplinato dall'indicazione geografica registrata, sfruttando, indebolendo, svigorendo, o danneggiando in tal modo la reputazione del nome registrato.
3. Il paragrafo 1 si applica anche ai nomi di dominio contenenti un'indicazione geografica registrata o che consistono in tale indicazione.
4. La protezione di cui al paragrafo 1 si applica anche:
 - (a) ai prodotti introdotti nel territorio doganale dell'Unione senza essere immessi in libera pratica in tale territorio; e
 - (b) ai prodotti venduti mediante la vendita a distanza, come il commercio elettronico.
5. L'associazione di produttori o qualsiasi produttore autorizzato a utilizzare l'indicazione geografica protetta ha il diritto di vietare a terzi di introdurre prodotti nell'Unione, in ambito commerciale, senza la loro immissione in libera pratica, quando tali prodotti, compreso l'imballaggio, provengono da paesi terzi e sono in contrasto con il paragrafo 1.
6. Le indicazioni geografiche protette a norma del presente regolamento non diventano generiche all'interno dell'Unione.

7. Se un'indicazione geografica è un nome composto che contiene un termine considerato generico, l'utilizzo di tale termine non costituisce un comportamento di cui al paragrafo 1, lettere a) e b).

Articolo 36

Parti o componenti di prodotti fabbricati o manufatti

1. L'articolo 35 non pregiudica l'uso di un'indicazione geografica da parte di produttori in conformità all'articolo 43 per indicare che un prodotto fabbricato o manufatto contiene, come parte o componente, un prodotto designato da tale indicazione geografica, a condizione che tale uso sia conforme a pratiche commerciali leali e non indebolisca, né svigorisca o danneggi la reputazione dell'indicazione geografica.
2. L'indicazione geografica che designa una parte o un componente di un prodotto non è utilizzata per la denominazione di vendita del prodotto fabbricato o manufatto, tranne nel caso di un accordo con un'associazione di produttori oppure, nelle situazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 3, con un singolo produttore.

Articolo 37

Termini generici

1. I termini generici non sono registrati come indicazioni geografiche.
2. Per stabilire se un termine sia diventato generico si tiene conto di tutti i fattori pertinenti, in particolare:
 - (a) della situazione esistente nelle zone di consumo;
 - (b) dei pertinenti atti giuridici dell'Unione o nazionali.

Articolo 38

Indicazioni geografiche omonime

1. Un'indicazione geografica che viene richiesta dopo che è stata richiesta o è già protetta nell'Unione un'indicazione geografica omonima o parzialmente omonima è esclusa dalla registrazione a meno che nella pratica non sussista una differenziazione sufficiente tra le condizioni d'impiego e di presentazione locali e tradizionali delle due indicazioni omonime, tenuto conto della necessità di assicurare un trattamento equitativo ai produttori interessati e di fare sì che i consumatori non siano indotti in errore quanto alla vera identità od origine geografica dei prodotti.
2. Un nome omonimo o parzialmente omonimo che induca erroneamente il consumatore a pensare che i prodotti siano originari di un altro territorio è escluso dalla registrazione, anche se esatto per quanto attiene al territorio, alla regione o al luogo di cui sono effettivamente originari i prodotti in questione.
3. Ai fini del presente articolo, il termine indicazione geografica richiesta o protetta nell'Unione si riferisce:
 - (a) alle indicazioni geografiche iscritte nel registro dell'Unione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali;
 - (b) alle indicazioni geografiche che sono state richieste, a condizione che successivamente siano iscritte nel registro dell'Unione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali;

- (c) alle denominazioni di origine e alle indicazioni geografiche protette nell'Unione a norma del regolamento (UE) 2019/1753³¹; e
 - (d) alle indicazioni geografiche, i nomi d'origine e i termini equivalenti protetti a norma di un accordo internazionale tra l'Unione e uno o più paesi terzi.
4. L'Ufficio cancella le indicazioni geografiche registrate in violazione dei paragrafi 1 e 2.

Articolo 39

Marchi commerciali

Un nome è escluso dalla registrazione in quanto indicazione geografica se, a causa della notorietà e della reputazione di un marchio commerciale, la registrazione del nome proposto come indicazione geografica potrebbe indurre in errore il consumatore quanto alla vera identità del prodotto.

Articolo 40

Associazioni di produttori

1. Gli Stati membri verificano che l'associazione di produttori operi in maniera trasparente e democratica e che tutti i produttori del prodotto designato dall'indicazione geografica abbiano il diritto di aderire all'associazione. Gli Stati membri possono prevedere la partecipazione ai lavori dell'associazione di produttori anche di funzionari pubblici e di altri portatori di interessi come associazioni di consumatori, dettaglianti e fornitori.
2. Un'associazione di produttori può esercitare in particolare i poteri e le responsabilità seguenti:
 - (a) elaborare il disciplinare e gestire controlli interni che garantiscano la conformità a tale disciplinare delle fasi di produzione del prodotto designato dall'indicazione geografica;
 - (b) avviare azioni legali intese a garantire la protezione dell'indicazione geografica e dei diritti di proprietà intellettuale ad essa direttamente collegati;
 - (c) concordare iniziative di sostenibilità, comprese nel disciplinare o separate da quest'ultimo, anche con disposizioni per verificare la conformità a tali iniziative e garantire ad esse un'adeguata pubblicità, in particolare in un sistema di informazione fornito dalla Commissione;
 - (d) intraprendere azioni per migliorare le prestazioni dell'indicazione geografica, tra cui:
 - i) sviluppo, organizzazione e svolgimento di campagne collettive pubblicitarie e di marketing;
 - ii) diffusione di attività di informazione e promozione tese a comunicare ai consumatori le caratteristiche del prodotto designato da un'indicazione geografica;

³¹ Regolamento (UE) 2019/1753 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, relativo all'azione dell'Unione a seguito della sua adesione all'Atto di Ginevra dell'accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche (GU L 271 del 24.10.2019, pag. 1).

- iii) svolgimento di analisi concernenti la prestazione economica, la sostenibilità della produzione e le caratteristiche tecniche del prodotto designato dall'indicazione geografica;
 - iv) diffusione di informazioni sull'indicazione geografica e sul simbolo dell'Unione del caso; e
 - v) attività di consulenza e formazione per i produttori attuali e futuri, anche per quanto riguarda la parità e l'integrazione di genere; e
- (e) lottare contro la contraffazione e i sospetti usi fraudolenti sul mercato interno di un'indicazione geografica non conforme al disciplinare, monitorando l'uso dell'indicazione geografica in tutto il mercato interno e sui mercati di paesi terzi in cui le indicazioni geografiche sono protette, anche su internet, e, se necessario, anche informando le autorità incaricate dell'applicazione della legge mediante i sistemi riservati disponibili.

Articolo 41

Protezione dei diritti di indicazione geografica nei nomi di dominio

1. I registri dei nomi di dominio di primo livello nazionale stabiliti nell'Unione possono, su richiesta di una persona fisica o giuridica avente un diritto o un interesse legittimo, revocare o trasferire un nome di dominio registrato in tale dominio di primo livello geografico all'associazione di produttori dei prodotti con l'indicazione geografica interessata, dopo un'appropriata procedura di risoluzione alternativa delle controversie o un procedimento giudiziario, se tale nome di dominio è stato registrato dal titolare senza diritti o interesse legittimo nell'indicazione geografica, o se è stato registrato o è usato in malafede e il suo uso viola l'articolo 35.
2. I registri dei nomi di dominio di primo livello nazionale stabiliti nell'Unione garantiscono che eventuali procedure di risoluzione alternativa delle controversie istituite per risolvere le controversie concernenti la registrazione dei nomi di dominio di cui al paragrafo 1 riconoscano le indicazioni geografiche come diritti che possono impedire la registrazione o l'utilizzo in malafede del nome di dominio.

Articolo 42

Marchi commerciali in conflitto

1. La registrazione di un marchio commerciale il cui utilizzo violerebbe l'articolo 35 è respinta se la domanda di registrazione del marchio commerciale è presentata dopo la data di presentazione all'Ufficio della domanda di registrazione dell'indicazione geografica.
2. L'Ufficio e, se del caso, le autorità nazionali competenti invalidano i marchi commerciali registrati in violazione del paragrafo 1.
3. Ai fini dei paragrafi 1 e 4 del presente articolo, per le indicazioni geografiche registrate secondo la procedura di cui all'articolo 67, si ritiene che il primo giorno di protezione successivo al periodo transitorio di un anno da [data di entrata in vigore del presente regolamento] coincida con il giorno in cui gli Stati membri hanno informato l'Ufficio e la Commissione.
4. Fatto salvo il paragrafo 2 del presente articolo, un marchio commerciale il cui uso violi l'articolo 35, depositato, registrato o, nei casi in cui ciò sia previsto dalla

normativa pertinente, acquisito con l'uso in buona fede sul territorio dell'Unione anteriormente alla data in cui la domanda di registrazione dell'indicazione geografica è presentata all'Ufficio, può continuare a essere usato e rinnovato, nonostante la registrazione di un'indicazione geografica, purché non sussistano i motivi di nullità o decadenza del marchio commerciale previsti dalla direttiva (UE) 2015/2436³² del Parlamento europeo e del Consiglio o dal regolamento (UE) 2017/1001. In tali casi l'uso dell'indicazione geografica e del marchio commerciale in questione è consentito.

5. I marchi di garanzia o di certificazione di cui all'articolo 28, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2015/2436 e i marchi collettivi di cui all'articolo 29, paragrafo 3, della stessa direttiva possono essere utilizzati sulle etichette insieme all'indicazione geografica.

Articolo 43

Diritto d'uso

1. Un'indicazione geografica registrata può essere utilizzata da qualsiasi produttore che commercializzi un prodotto conforme al disciplinare o al documento unico corrispondente o a un equivalente di quest'ultimo.
2. Gli Stati membri provvedono affinché i produttori che ottemperano alle disposizioni di cui al presente titolo abbiano diritto a beneficiare di una verifica di conformità a norma dell'articolo 46. Gli Stati membri possono esigere diritti a copertura delle spese di gestione dei sistemi di controllo.

Articolo 44

Simbolo dell'Unione, indicazione e abbreviazione

1. Il simbolo dell'Unione stabilito per le "indicazioni geografiche protette" ai sensi del regolamento delegato (UE) n. 664/2014 della Commissione³³ è applicabile alle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali.
2. Nel caso dei prodotti artigianali e industriali originari dell'Unione commercializzati con indicazione geografica, il simbolo dell'Unione di cui al paragrafo 1 può figurare nell'etichettatura e nel materiale pubblicitario. L'indicazione geografica deve trovarsi nello stesso campo visivo del simbolo dell'Unione.
3. L'abbreviazione "IGP", acronimo di "indicazione geografica protetta", può figurare nell'etichettatura dei prodotti designati da un'indicazione geografica per prodotti artigianali e industriali.
4. Indicazioni, abbreviazioni e simboli dell'Unione possono essere utilizzati per l'etichettatura e il materiale pubblicitario di prodotti fabbricati o manufatti qualora

³² Direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (GU L 336 del 23.12.2015, pag. 1).

³³ Regolamento delegato (UE) n. 664/2014 della Commissione, del 18 dicembre 2013, che integra il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio con riguardo alla definizione dei simboli dell'Unione per le denominazioni di origine protette, le indicazioni geografiche protette e le specialità tradizionali garantite e con riguardo ad alcune norme sulla provenienza, ad alcune norme procedurali e ad alcune norme transitorie supplementari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 17).

l'indicazione geografica si riferisca a una parte o a un componente di tali prodotti. In tale caso l'indicazione, l'abbreviazione o il simbolo dell'Unione deve trovarsi accanto al nome della parte o del componente che è chiaramente identificato come parte o componente. Il simbolo dell'Unione non deve essere collocato in modo da indurre il consumatore a credere che l'oggetto della registrazione sia il prodotto fabbricato o manufatto anziché la relativa parte o componente.

5. Dopo la presentazione di una domanda di registrazione dell'Unione per un'indicazione geografica, i produttori possono segnalare nell'etichettatura e nella presentazione del prodotto l'avvenuta presentazione della domanda nel rispetto del diritto dell'Unione.
6. Il simbolo dell'Unione che indica l'indicazione geografica protetta, l'indicazione dell'Unione "indicazione geografica protetta" ed eventualmente l'abbreviazione "IGP" possono figurare nell'etichettatura soltanto dopo la pubblicazione della decisione in merito alla registrazione conformemente agli articoli 24 e 25.
7. Ove una domanda sia respinta, i prodotti etichettati conformemente al paragrafo 4 possono essere commercializzati fino all'esaurimento delle scorte.
8. Possono inoltre figurare nell'etichettatura:
 - (a) riproduzioni della zona geografica di origine cui si fa riferimento nel disciplinare; e
 - (b) riferimenti testuali, grafici o simbolici allo Stato membro o alla regione in cui è collocata tale zona geografica di origine.
9. I simboli dell'Unione associati a un'indicazione geografica iscritta nel registro dell'Unione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali per designare prodotti artigianali e industriali originari di paesi terzi possono figurare nell'etichettatura del prodotto e nel materiale pubblicitario, nel qual caso i simboli sono utilizzati in conformità al paragrafo 2.
10. La Commissione può adottare atti di esecuzione che precisino le caratteristiche tecniche del simbolo e dell'indicazione dell'Unione nonché le norme relative al loro impiego nei prodotti commercializzati con indicazione geografica registrata, ivi incluse le norme relative alle versioni linguistiche appropriate da utilizzare. Gli atti di esecuzione in questione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 65, paragrafo 2.

TITOLO IV

CONTROLLI E APPLICAZIONE

Articolo 45

Designazione delle autorità competenti

1. Gli Stati membri designano le autorità competenti responsabili dei controlli ufficiali intesi a verificare la conformità al presente regolamento. Tali controlli includono:
 - (a) la verifica che un prodotto designato da un'indicazione geografica sia stato prodotto in conformità al disciplinare corrispondente;
 - (b) il monitoraggio dell'uso delle indicazioni geografiche sul mercato.
2. Le autorità competenti di cui al paragrafo 1 sono obiettive e imparziali e dispongono di personale qualificato e delle risorse necessarie per svolgere le loro funzioni.

Articolo 46

Verifica del rispetto del disciplinare

1. Gli Stati membri redigono e tengono aggiornato un elenco di produttori dei prodotti designati da un'indicazione geografica iscritta nel registro delle indicazioni geografiche dell'Unione originarie del loro territorio.
2. I produttori sono responsabili dei controlli interni che garantiscono la conformità al disciplinare dei prodotti designati dalle indicazioni geografiche prima che il prodotto sia immesso sul mercato.
3. Fatto salvo l'articolo 49, prima dell'immissione sul mercato di un prodotto designato da un'indicazione geografica e originario dell'Unione, una verifica da parte di terzi del rispetto del disciplinare è effettuata da:
 - (a) una o più autorità competenti di cui all'articolo 45; oppure
 - (b) uno o più organismi di certificazione dei prodotti o persone fisiche cui siano state delegate responsabilità a norma dell'articolo 50.
4. Per quanto riguarda le indicazioni geografiche che designano prodotti originari di un paese terzo, la verifica del rispetto del disciplinare è effettuata, prima dell'immissione del prodotto sul mercato, da:
 - (a) un'autorità pubblica competente designata dal paese terzo; oppure
 - (b) uno o più organismi di certificazione dei prodotti.
5. Qualora, conformemente al disciplinare, una fase della produzione sia effettuata da uno o più produttori in un paese diverso dal paese di origine dell'indicazione geografica, il disciplinare stabilisce disposizioni per la verifica della conformità di tali produttori. Se la fase di produzione in questione ha luogo nell'Unione, i produttori sono notificati alle autorità competenti dello Stato membro in cui la fase di produzione ha luogo e sono oggetto di verifica in quanto produttori del prodotto designato da un'indicazione geografica.
6. I costi della verifica del rispetto del disciplinare possono essere a carico dei produttori soggetti ai controlli. Anche gli Stati membri possono comunque contribuire per tali costi.

Articolo 47

Dovere di diligenza

I produttori che utilizzano l'indicazione geografica garantiscono costantemente la conformità al relativo disciplinare dell'uso del nome e del simbolo sul mercato. Essi possono:

- (a) monitorare l'impiego commerciale dell'indicazione geografica sul mercato;
- (b) sviluppare attività volte a garantire la conformità al relativo disciplinare di un prodotto designato da un'indicazione geografica;
- (c) prendere provvedimenti per garantire un'adeguata protezione giuridica dell'indicazione geografica, come eventualmente informare le autorità competenti di cui all'articolo 45, paragrafo 1.

Articolo 48

Controlli e protezione sul mercato dei diritti relativi alle indicazioni geografiche

1. Gli Stati membri designano una o più autorità incaricate dell'applicazione delle norme, che possono coincidere con le autorità competenti di cui all'articolo 46, paragrafo 3, responsabili dei controlli sul mercato e dell'applicazione delle indicazioni geografiche dopo che il prodotto artigianale o industriale designato da un'indicazione geografica ha completato tutte le fasi della produzione, indipendentemente dal fatto che si trovi in deposito, transito, distribuzione oppure sia offerto in vendita all'ingrosso o al dettaglio, anche nel settore del commercio elettronico.
2. L'autorità incaricata dell'applicazione delle norme esegue controlli sui prodotti designati da indicazioni geografiche basati su un'analisi dei rischi e sulle notifiche dei produttori interessati per garantire la conformità al disciplinare o al documento unico o a un equivalente di quest'ultimo.
3. Gli Stati membri adottano misure amministrative e giudiziarie adeguate per prevenire o far cessare l'uso dei nomi in relazione a prodotti o servizi, realizzati, prestati o immessi sul mercato nel loro territorio, che violano la protezione delle indicazioni geografiche di cui agli articoli 35 e 36.
4. L'autorità designata in conformità al paragrafo 1 coordina l'applicazione delle indicazioni geografiche tra i dipartimenti, le agenzie e gli organismi competenti, fra cui polizia, agenzie anticontraffazione, dogane, uffici per la proprietà intellettuale, autorità preposte alla vigilanza del mercato e alla tutela dei consumatori e ispettori competenti per le attività di vendita al dettaglio.
5. Gli Stati membri possono esigere il pagamento di diritti o commissioni a copertura dei costi dei controlli ufficiali sul mercato.

Articolo 49

Procedura di certificazione mediante autodichiarazione

1. Fatto salvo l'articolo 46, gli Stati membri possono autorizzare l'autodichiarazione per la verifica del rispetto del disciplinare. Il produttore presenta tale autodichiarazione alle autorità competenti di cui all'articolo 45, paragrafo 1.
2. Gli Stati membri possono autorizzare i produttori a presentare un'autodichiarazione alle autorità competenti una volta ogni tre anni per assicurarsi che continuano

a rispettare il disciplinare di produzione sul mercato. In caso di rettifiche o modifiche del disciplinare che incidano sul prodotto interessato, l'autodichiarazione deve essere rinnovata immediatamente.

3. Qualora siano utilizzate autodichiarazioni, le autorità competenti effettuano controlli a campione. In caso di violazioni, gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie a porre rimedio alla situazione.
4. L'autodichiarazione segue la struttura di cui all'allegato 1 e contiene tutte le informazioni e i requisiti indicati in tale allegato.
5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, in conformità all'articolo 66, che modifichino il presente regolamento e introducano, se del caso, modifiche delle informazioni e dei requisiti indicati nell'allegato 1.

Articolo 50

Delega da parte di autorità competenti di funzioni afferenti a controlli ufficiali

1. Le autorità competenti possono delegare funzioni afferenti a controlli ufficiali a uno o più organismi di certificazione dei prodotti, che possono essere anche persone fisiche. L'autorità competente assicura che l'organismo di certificazione dei prodotti delegato o la persona fisica a cui sono stati delegati tali funzioni abbia i poteri necessari per svolgerle efficacemente.
2. La delega di funzioni afferenti a controlli ufficiali è effettuata in forma scritta alle condizioni seguenti:
 - (a) la delega contiene una descrizione dettagliata delle funzioni afferenti a controlli ufficiali che l'organismo delegato o la persona fisica possono eseguire e delle condizioni prescritte;
 - (b) l'organismo di certificazione dei prodotti delegato:
 - i) deve possedere le competenze, le attrezzature e le infrastrutture necessarie per svolgere le funzioni afferenti a controlli ufficiali che gli sono state delegate;
 - ii) deve disporre di un numero sufficiente di addetti adeguatamente qualificati ed esperti;
 - iii) deve essere imparziale ed esente da qualsiasi conflitto di interessi, e in particolare non trovarsi in una situazione che potrebbe compromettere, direttamente o indirettamente, l'imparzialità della sua condotta professionale per quanto riguarda lo svolgimento delle funzioni afferenti a controlli ufficiali che gli sono state delegate; e
 - iv) deve disporre di poteri sufficienti a svolgere le funzioni afferenti a controlli ufficiali che gli sono state delegate; e
 - (c) qualora le funzioni afferenti a controlli ufficiali siano delegate a persone fisiche, tali persone fisiche:
 - i) devono possedere le competenze, le attrezzature e le infrastrutture necessarie per svolgere le funzioni afferenti a controlli ufficiali che sono state loro delegate;
 - ii) devono possedere qualifiche ed esperienza adeguate;

- iii) devono agire in modo imparziale ed essere esenti da qualsiasi conflitto di interessi per quanto riguarda lo svolgimento delle funzioni afferenti a controlli ufficiali che sono state loro delegate; e
- (d) devono esistere disposizioni che garantiscano un coordinamento efficiente ed efficace tra le autorità competenti deleganti e gli organismi di certificazione dei prodotti delegati, incluse le persone fisiche.

Articolo 51

Obblighi degli organismi di certificazione dei prodotti delegati e delle persone fisiche delegate

Gli organismi di certificazione dei prodotti o le persone fisiche cui siano state delegate determinate funzioni afferenti a controlli ufficiali a norma dell'articolo 50:

- (a) comunicano gli esiti dei controlli ufficiali e delle attività correlate da essi effettuati alle autorità competenti deleganti, periodicamente e ogni volta che queste ultime ne facciano richiesta;
- (b) informano immediatamente le autorità competenti deleganti ogni volta che gli esiti dei controlli ufficiali rivelano una non conformità o indicano una probabile non conformità, se non diversamente disposto in base ad accordi specifici tra l'autorità competente e l'organismo di certificazione dei prodotti delegato o la persona fisica delegata; e
- (c) consentono alle autorità competenti di accedere ai propri locali e alle proprie strutture, collaborano con esse e forniscono loro assistenza.

Articolo 52

Obblighi delle autorità competenti deleganti

1. Le autorità competenti che hanno delegato determinate funzioni afferenti a controlli ufficiali a organismi delegati o a persone fisiche delegate a norma dell'articolo 50:
 - (a) organizzano audit o ispezioni di tali organismi o persone, per quanto necessario;
 - (b) revocano interamente o parzialmente la delega senza indugio se:
 - i) è comprovato che l'organismo di certificazione dei prodotti delegato o la persona fisica delegata non svolge correttamente le funzioni che gli/le sono state delegate;
 - ii) l'organismo di certificazione dei prodotti delegato o la persona fisica delegata non prende provvedimenti adeguati e tempestivi per porre rimedio alle carenze individuate; oppure
 - iii) è stato dimostrato che l'indipendenza o l'imparzialità dell'organismo di certificazione dei prodotti delegato o della persona fisica delegata è stata compromessa.
2. Le autorità competenti possono anche ritirare la delega per ragioni diverse da quelle di cui al presente regolamento.

Articolo 53

Informazioni pubbliche su autorità competenti e organismi di certificazione dei prodotti

1. Gli Stati membri pubblicano i nomi e gli indirizzi delle autorità competenti designate e degli organismi di certificazione dei prodotti delegati, incluse le persone fisiche, di cui all'articolo 46, paragrafo 3, e aggiornano tali informazioni.
2. L'Ufficio pubblica i nomi e gli indirizzi delle autorità competenti e degli organismi di certificazione dei prodotti di cui all'articolo 46, paragrafo 4, e aggiorna periodicamente tali informazioni.
3. L'Ufficio può realizzare un portale digitale su cui può pubblicare i nomi e gli indirizzi delle autorità competenti e degli organismi di certificazione dei prodotti delegati, incluse le persone fisiche, di cui ai paragrafi 1 e 2.

Articolo 54

Accreditamento degli organismi di certificazione dei prodotti

1. Gli organismi di certificazione dei prodotti di cui all'articolo 46, paragrafo 3, lettera b), e all'articolo 46, paragrafo 4, lettera b), rispettano le norme seguenti e sono accreditati conformemente ad esse:
 - (a) norma europea ISO/IEC 17065:2012 "Valutazione della conformità - Requisiti per organismi che certificano prodotti, processi e servizi", che include la norma europea ISO/IEC 17020:2012 "Valutazione della conformità - Requisiti per il funzionamento di vari tipi di organismi che eseguono ispezioni"; oppure
 - (b) altre norme idonee, riconosciute a livello internazionale, tra cui eventuali revisioni o versioni modificate delle norme europee di cui alla lettera a).
2. L'accREDITamento di cui al paragrafo 1 è eseguito da un organismo di accREDITamento riconosciuto in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008 che sia membro di European Accreditation, oppure da un organismo di accREDITamento esterno all'Unione che sia membro del Forum internazionale per l'accREDITamento.

Articolo 55

Ordini per il contrasto dei contenuti illegali

Ove previsto dal diritto nazionale e in conformità al diritto dell'Unione, le autorità competenti degli Stati membri possono emettere un ordine per il contrasto di contenuti illegali, che violino l'articolo 35 del presente regolamento, a norma dell'articolo 8 del regolamento (UE) xxxx/2022³⁴.

Articolo 56

Sanzioni

Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni da applicarsi in caso di mancato rispetto e di violazione del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l'applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e

³⁴ Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un mercato unico dei servizi digitali (legge sui servizi digitali) e che modifica la direttiva 2000/31/CE.

dissuasive. Gli Stati membri notificano tali norme e provvedimenti alla Commissione entro la data di entrata in vigore del presente regolamento e provvedono a dare immediata notifica di ogni successiva modifica.

Articolo 57

Assistenza reciproca e risorse

1. Gli Stati membri si prestano assistenza reciproca per lo svolgimento dei controlli e delle attività di applicazione delle norme di cui al presente titolo.
2. La Commissione può adottare atti di esecuzione che precisino dettagliatamente la natura e il tipo di informazioni da scambiare e le modalità di scambio ai fini del controllo e dell'applicazione delle norme di cui al presente titolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 65, paragrafo 2.
3. L'assistenza amministrativa può comprendere, se del caso e nell'ambito di un accordo tra le autorità competenti interessate, la partecipazione delle autorità competenti di uno Stato membro ai controlli in loco svolti dalle autorità competenti di un altro Stato membro.
4. Nel caso di una possibile violazione della protezione concessa a un'indicazione geografica, gli Stati membri adottano misure per agevolare la trasmissione, dalle autorità incaricate dell'applicazione delle norme, i pubblici ministeri e le autorità giudiziarie dello Stato membro alle autorità competenti di cui all'articolo 45, paragrafo 1, delle relative informazioni.

Articolo 58

Certificati di autorizzazione alla produzione

1. Un produttore il cui prodotto, in seguito alla verifica della conformità di cui all'articolo 46, risulti conforme al disciplinare di un'indicazione geografica protetta a norma del presente regolamento o, qualora applicabile nello Stato membro interessato, abbia debitamente presentato un'autodichiarazione all'autorità competente, ha diritto a un certificato ufficiale, o altra prova di certificazione, dell'ammissibilità a produrre il prodotto designato dall'indicazione geografica in questione, nel rispetto delle fasi di produzione svolte da detto produttore.
2. Su richiesta, la prova della certificazione di cui al paragrafo 1 è messa a disposizione delle autorità incaricate dell'applicazione delle norme, delle autorità doganali o di altre autorità dell'Unione impegnate nella verifica dell'utilizzo delle indicazioni geografiche per i prodotti dichiarati per l'immissione in libera pratica o immessi sul mercato interno. Il produttore può mettere la prova della certificazione a disposizione del pubblico o di chiunque possa richiederla nell'ambito delle attività commerciali.

TITOLO V

INDICAZIONI GEOGRAFICHE ISCRITTE NEL REGISTRO INTERNAZIONALE E MODIFICHE DI ALTRI ATTI

Articolo 59

Modifiche della decisione (UE) 2019/1754 del Consiglio

All'articolo 4, paragrafo 1, della decisione (UE) 2019/1754³⁵ del Consiglio è aggiunto il comma seguente:

"Per quanto riguarda le indicazioni geografiche che tutelano prodotti artigianali e industriali ai sensi del regolamento (UE) 2022/... del Parlamento europeo e del Consiglio, del ..., relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali, l'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale è designato quale autorità competente di cui all'articolo 3 dell'Atto di Ginevra ed è responsabile dell'amministrazione dell'Atto di Ginevra nel territorio dell'Unione e delle notifiche e comunicazioni con l'Ufficio internazionale dell'OMPI a norma dell'Atto di Ginevra e del regolamento di esecuzione comune."

Articolo 60

Modifiche del regolamento (UE) 2019/1753

Il regolamento (UE) 2019/1753 è così modificato:

- (1) l'articolo 1 è così modificato:
 - (a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Ai fini del presente regolamento, il termine "indicazioni geografiche" comprende le denominazioni di origine ai sensi dell'Atto di Ginevra, incluse le denominazioni di origine ai sensi dei regolamenti (UE) n. 1151/2012 e (UE) n. 1308/2013, così come le indicazioni geografiche ai sensi dei regolamenti (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 1308/2013, (UE) n. 251/2014 e (UE) 2019/787, nonché del regolamento (UE) 2022/... del Parlamento europeo e del Consiglio, del ..., relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali. Per quanto riguarda le denominazioni di origine relative ai prodotti artigianali e industriali che sono oggetto di una registrazione internazionale, la protezione nell'UE è intesa come specificato agli articoli 5 e 35 di tale regolamento.";
 - (b) è aggiunto il seguente paragrafo 3:

"3. Ai fini del presente regolamento, per "Ufficio" si intende l'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale.";
- (2) l'articolo 2 è così modificato:
 - (a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"All'adesione dell'Unione all'Atto di Ginevra, e successivamente a intervalli regolari, la Commissione o l'Ufficio, nella sua funzione di autorità competente ai sensi dell'articolo 3 dell'Atto di Ginevra, come specificato all'articolo 4, paragrafo 1, della decisione (UE) 2019/1754 del Consiglio, presenta all'Ufficio internazionale dell'Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale ("Ufficio internazionale") le domande per la registrazione internazionale di indicazioni geografiche protette e registrate ai sensi del diritto dell'Unione relative a prodotti originari dell'Unione a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, e dell'articolo 2 dell'Atto di Ginevra.";

³⁵ Decisione (UE) 2019/1754 del Consiglio, del 7 ottobre 2019, relativa all'adesione dell'Unione europea all'Atto di Ginevra dell'accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche (GU L 271 del 24.10.2019, pag. 12).

(b) al paragrafo 2, la prima frase è sostituita dalla seguente:

"Ai fini del paragrafo 1, gli Stati membri possono chiedere alla Commissione, oppure, per le indicazioni geografiche che proteggono prodotti artigianali e industriali ("indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali"), all'Ufficio, di iscrivere nel registro internazionale le indicazioni geografiche originarie del territorio degli Stati membri che sono protette e registrate in forza del diritto dell'Unione;"

(c) è aggiunto il seguente paragrafo 4:

"4. Per quanto riguarda le richieste di registrazione nel registro internazionale di indicazioni geografiche per prodotti artigianali e industriali, l'Ufficio, nella sua funzione di autorità competente ai sensi dell'articolo 3 dell'Atto di Ginevra, come specificato all'articolo 4, paragrafo 1, della decisione (UE) 2019/1754 del Consiglio, procede sulla base della propria decisione alla concessione della protezione secondo la procedura di cui agli articoli da 17 a 34 del regolamento (UE) 2022/...";

(3) all'articolo 3, è aggiunto il seguente paragrafo 4:

"4. Per quanto riguarda le indicazioni geografiche per prodotti artigianali e industriali, l'Ufficio richiede all'Ufficio internazionale di cancellare dal registro internazionale la registrazione di un'indicazione geografica originaria di uno Stato membro se ricorrono le circostanze di cui al paragrafo 1.";

(4) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

"Articolo 4

Pubblicazione delle indicazioni geografiche di paesi terzi iscritte nel registro internazionale

1. La Commissione oppure, per quanto riguarda le indicazioni geografiche per prodotti artigianali o industriali, l'Ufficio, pubblica le registrazioni internazionali notificate dall'Ufficio internazionale a norma dell'articolo 6, paragrafo 4, dell'Atto di Ginevra relative a indicazioni geografiche iscritte nel registro internazionale e per le quali la parte contraente di origine, quale definita all'articolo 1, punto xv), dell'Atto di Ginevra, non è uno Stato membro.

2. La registrazione internazionale di cui al paragrafo 1 è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, serie C, oppure, per le registrazioni internazionali relative a indicazioni geografiche per prodotti artigianali o industriali, dall'Ufficio. La pubblicazione include un riferimento al tipo di prodotto e al paese di origine.";

(5) all'articolo 5, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. La Commissione oppure, per quanto riguarda le indicazioni geografiche per prodotti artigianali e industriali, l'Ufficio, valuta le registrazioni internazionali notificate dall'Ufficio internazionale a norma dell'articolo 6, paragrafo 4, dell'Atto di Ginevra relative a indicazioni geografiche iscritte nel registro internazionale per le quali la parte contraente di origine, quale definita all'articolo 1, punto xv), dell'Atto di Ginevra, non è uno Stato membro, al fine di stabilire se contengono gli elementi obbligatori di cui alla norma 5, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione comune dell'accordo di Lisbona e dell'Atto di Ginevra ("regolamento di esecuzione comune") e le indicazioni

dettagliate concernenti la qualità, la reputazione o le caratteristiche di cui alla norma 5, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione comune.";

(6) l'articolo 6 è così modificato:

(a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Entro quattro mesi dalla data di pubblicazione della registrazione internazionale a norma dell'articolo 4, le autorità competenti di uno Stato membro o di un paese terzo diverso dalla parte contraente di origine quale definita all'articolo 1, punto xv), dell'Atto di Ginevra, o una persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo e stabilita nell'Unione o in un paese terzo diverso dalla parte contraente di origine, possono presentare un'opposizione alla Commissione o, per quanto riguarda le indicazioni geografiche per prodotti artigianali e industriali, all'Ufficio. L'opposizione è in una delle lingue ufficiali dell'Unione.";

(b) al paragrafo 2, la lettera e) è soppressa;

(c) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. I motivi di opposizione di cui al paragrafo 2 sono valutati dalla Commissione o, per quanto riguarda le indicazioni geografiche per prodotti artigianali e industriali, dall'Ufficio, in relazione al territorio dell'Unione o a parte di esso.";

(7) l'articolo 7 è così modificato:

(a) al paragrafo 1, è aggiunta la frase seguente:

"Per quanto riguarda le indicazioni geografiche per prodotti artigianali e industriali, l'Ufficio respinge le opposizioni irricevibili e decide di concedere la protezione dell'indicazione geografica.";

(b) al paragrafo 2, l'ultima frase è sostituita dalla seguente:

"Per quanto riguarda le indicazioni geografiche per prodotti artigianali e industriali, la decisione in merito alla concessione della protezione è adottata dall'Ufficio oppure, nei casi di cui all'articolo 25 del regolamento (UE) 2022/..., dalla Commissione. I relativi atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 15, paragrafo 2.";

(c) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. Conformemente all'articolo 15, paragrafo 1, dell'Atto di Ginevra, la Commissione o, per quanto riguarda le indicazioni geografiche per prodotti artigianali e industriali, l'Ufficio, notifica all'Ufficio internazionale il rifiuto degli effetti della registrazione internazionale in questione sul territorio dell'Unione entro un anno dal ricevimento della notifica della registrazione internazionale a norma dell'articolo 6, paragrafo 4, dell'Atto di Ginevra (oppure, nei casi di cui all'articolo 5, primo comma, della decisione (UE) 2019/1754 entro due anni dal ricevimento di tale notifica).";

(d) al paragrafo 5, l'ultima frase è soppressa;

(e) sono aggiunti i seguenti paragrafi 5 bis e 5 ter:

"5 bis. Per quanto riguarda le indicazioni geografiche per prodotti artigianali e industriali in merito alla cui protezione l'Ufficio abbia in precedenza notificato un rifiuto, l'Ufficio può, di propria iniziativa o su richiesta debitamente

motivata di uno Stato membro, di un paese terzo o di una persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo, revocare, in tutto o in parte, un rifiuto precedentemente notificato all'Ufficio internazionale.

5 ter. La Commissione o, per quanto riguarda le indicazioni geografiche per prodotti artigianali e industriali, l'Ufficio, notifica senza indugio tale rifiuto all'Ufficio internazionale.";

(8) all'articolo 8, paragrafo 1, è aggiunta la seguente frase:

"Per quanto riguarda le indicazioni geografiche per prodotti artigianali e industriali, lo stesso vale per la decisione dell'Ufficio.";

(9) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

"Articolo 9

Invalidazione degli effetti nell'Unione di un'indicazione geografica di un paese terzo iscritta nel registro internazionale

- 1. La Commissione o, per quanto riguarda le indicazioni geografiche per prodotti artigianali e industriali, l'Ufficio, può, di propria iniziativa o su richiesta debitamente motivata di uno Stato membro, di un paese terzo o di una persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo, invalidare, in tutto o in parte, gli effetti della protezione nell'Unione di un'indicazione geografica in una o più delle seguenti circostanze:
 - a. l'indicazione geografica non è più protetta nella parte contraente di origine;
 - b. l'indicazione geografica non è più iscritta nel registro internazionale;
 - c. la conformità con i contenuti obbligatori di cui alla norma 5, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione comune o con le indicazioni dettagliate concernenti la qualità, la reputazione o le caratteristiche di cui alla norma 5, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione comune non è più garantita.
- 2. La Commissione adotta atti di esecuzione ai fini del paragrafo 1. Gli atti di esecuzione in questione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 15, paragrafo 2, soltanto dopo che alle persone fisiche o giuridiche di cui all'articolo 5, paragrafo 2, punto ii), dell'Atto di Ginevra, o ai beneficiari quali definiti all'articolo 1, punto xvii), del medesimo atto, è stata data la possibilità di far valere i propri diritti.
- 3. Se l'invalidazione non può più essere impugnata, la Commissione o, per quanto riguarda le indicazioni geografiche per prodotti artigianali e industriali, l'Ufficio, notifica senza indugio all'Ufficio internazionale la declaratoria di inefficacia sul territorio dell'Unione della registrazione internazionale dell'indicazione geografica a norma del paragrafo 1, lettera a) o c).";

(10) all'articolo 11, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. Per ciascuna denominazione di origine, originaria di uno Stato membro che è parte dell'accordo di Lisbona, di un prodotto che rientra nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2022/... ma non è ancora protetto a norma di tale regolamento, lo Stato membro in questione, sulla base di una richiesta di una persona fisica o giuridica di cui all'articolo 5, paragrafo 2, punto ii), dell'Atto di Ginevra, o di un

beneficiario quale definito all'articolo 1, punto xvii), del medesimo atto, oppure di propria iniziativa, sceglie di chiedere:

- la registrazione di tale denominazione di origine a norma del regolamento (UE) 2022/...; oppure
- la cancellazione della registrazione della denominazione di origine in questione dal registro internazionale.

Lo Stato membro in questione notifica all'Ufficio la scelta di cui al primo comma e presenta la corrispondente richiesta entro un anno dall'adozione del regolamento (UE) 2022/.... La procedura di registrazione prevista dall'articolo 67, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2022/... si applica *mutatis mutandis*.

Nelle situazioni di cui al primo comma, lettera a), lo Stato membro in questione chiede la registrazione internazionale della denominazione di origine nell'ambito dell'Atto di Ginevra, se ha ratificato l'Atto di Ginevra o ha aderito ad esso conformemente all'autorizzazione di cui all'articolo 3 della decisione (UE) 2019/1754, entro sei anni dalla data di registrazione dell'indicazione geografica a norma del regolamento (UE) 2022/....

Lo Stato membro in questione, in coordinamento con l'Ufficio, verifica presso l'Ufficio internazionale se vi siano eventuali modifiche da apportare in conformità alla norma 7, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione comune ai fini della registrazione nell'ambito dell'Atto di Ginevra. L'Ufficio autorizza lo Stato membro ad apportare le modifiche necessarie e a notificarle all'Ufficio internazionale.

In caso di rifiuto della richiesta di registrazione a norma del regolamento (UE) 2022/..., una volta esperiti i relativi mezzi di ricorso amministrativi e giudiziari, o se la richiesta di registrazione nell'ambito dell'Atto di Ginevra non è stata presentata in conformità al terzo comma del presente paragrafo, lo Stato membro in questione chiede senza indugio la cancellazione della registrazione della denominazione di origine dal registro internazionale.";

(11) all'articolo 15, paragrafo 1, è aggiunta la seguente lettera e):

"e) per i prodotti artigianali e industriali che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/..., dal Comitato per le indicazioni geografiche dei prodotti artigianali e industriali istituito dall'articolo 65 del medesimo regolamento.".

Articolo 61

Modifiche del regolamento (UE) 2017/1001

Il regolamento (UE) 2017/1001 è così modificato:

- (1) all'articolo 151, paragrafo 1, dopo la lettera b) è inserita la seguente lettera b bis):

"b bis) l'amministrazione e la promozione delle indicazioni geografiche, in particolare le funzioni assegnate ai sensi del regolamento (UE) 2022/[il presente regolamento] del Parlamento europeo e del Consiglio, e la promozione del sistema di indicazione geografica.";

- (2) è inserito il seguente articolo 170 bis:

Istituzione di un sistema di informazione e allerta per i nomi di dominio

1. Per i nomi di dominio registrati con un nome di dominio di primo livello nazionale, amministrati o gestiti mediante un registro stabilito nell'Unione, l'Ufficio predispone un sistema di informazione e allerta. Previa presentazione di una domanda di marchio UE, il sistema di informazione e allerta informa i richiedenti il marchio UE circa la disponibilità del marchio in questione come nome di dominio e, facoltativamente, i richiedenti e i titolari di un marchio UE in merito ad ogni registrazione di un nome di dominio identico o simile al marchio in questione (allerta per i nomi di dominio).
2. Ai fini del paragrafo 1, i registri dei nomi di dominio di primo livello nazionale istituiti nell'Unione forniscono all'Ufficio tutte le informazioni e tutti i dati in loro possesso necessari al funzionamento del sistema di informazione e allerta per i nomi di dominio."

TITOLO VI

ASSISTENZA TECNICA

Articolo 62

Assistenza tecnica dell'Ufficio

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati che integrino il presente regolamento con norme che affidino all'Ufficio l'esame delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali di paesi terzi, nonché altri compiti amministrativi ad esse relativi, diverse dalle indicazioni geografiche di cui all'Atto di Ginevra dell'accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche, delle quali si propone la protezione a norma di negoziati o accordi internazionali.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI SUPPLEMENTARI

Articolo 63

Lingue procedurali

1. Tutti i documenti e tutte le informazioni inviati all'Ufficio in relazione alle procedure previste dal presente regolamento sono redatti in una delle lingue ufficiali dell'Unione.
2. Per le funzioni attribuite all'Ufficio a norma del presente regolamento, le lingue dell'Ufficio sono tutte le lingue ufficiali dell'Unione conformemente al regolamento n. 1³⁶.

Articolo 64

Sistema informatico

Il sistema digitale di cui all'articolo 18, paragrafo 1, e il registro dell'Unione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali di cui all'articolo 26 sono sviluppati, conservati e mantenuti dall'Ufficio.

Articolo 65

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita dal Comitato per le indicazioni geografiche dei prodotti artigianali e industriali. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 66

Esercizio della delega

1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui agli articoli 29, 30 e 49 è conferito alla Commissione per un periodo di sette anni a decorrere dal [GU: data di entrata in vigore del presente regolamento]. La Commissione elabora una relazione sui poteri delegati al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di sette anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non vi si opponga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
3. La delega di potere di cui agli articoli 29, 30 e 49 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno

³⁶ Regolamento n. 1 del Consiglio che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea (GU 17 del 6.10.1958, pag. 385).

successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. La decisione non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Prima dell'adozione dell'atto delegato, la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti dall'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.
5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
6. L'atto delegato adottato a norma degli articoli 29, 30 e 49 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo sia il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 67

Protezione transitoria delle indicazioni geografiche

1. La protezione nazionale specifica delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali cessa entro [un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento].
2. Entro [sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento], gli Stati membri interessati comunicano alla Commissione e all'Ufficio quali dei loro nomi giuridicamente protetti oppure, negli Stati membri in cui non esiste un sistema di protezione, quali dei loro nomi sanciti dall'uso desiderano registrare e tutelare a norma del presente regolamento.
3. Secondo la procedura di cui agli articoli da 17 a 25, l'Ufficio o, nei casi di cui all'articolo 25, la Commissione, registra i nomi di cui al paragrafo 2 del presente articolo conformi agli articoli 2, 5, 7 e 8. Gli articoli 21 e 22 non si applicano. I termini generici non sono registrabili.
4. Fatto salvo il paragrafo 1, la protezione nazionale dei nomi comunicati conformemente al paragrafo 2 è mantenuta fino all'adozione di una decisione in merito alla registrazione. Avverso la decisione può essere fatto ricorso a norma dell'articolo 30.

Articolo 68

Obbligo informativo degli Stati membri

1. Ogni quattro anni gli Stati membri o le relative autorità nazionali riferiscono alla Commissione in merito alla strategia e ai risultati di tutti i controlli delle indicazioni geografiche svolti per verificare il rispetto delle prescrizioni di legge relative al regime di protezione istituito dal presente regolamento e all'applicazione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali sul mercato, anche online, a norma dell'articolo 45 sulla designazione dell'autorità competente, dell'articolo 46 sulla verifica del rispetto del disciplinare, dell'articolo 47 sul dovere di diligenza, dell'articolo 48 sull'applicazione della protezione delle indicazioni geografiche sul mercato e dell'articolo 55 sulle piattaforme online.
2. Entro [sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento], gli Stati membri ammissibili trasmettono alla Commissione le informazioni di cui all'articolo 15 necessarie per la scelta della procedura di "registrazione diretta". Sulla base delle informazioni pervenute, la Commissione adotta una decisione sul diritto dello Stato membro in questione di scegliere la procedura di "registrazione diretta" senza pertanto designare un'autorità nazionale responsabile della gestione delle procedure di domanda, di modifica del disciplinare e di cancellazione di cui all'articolo 15.
3. Entro [sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento], gli Stati membri comunicano alla Commissione la loro decisione di reciproca collaborazione per la gestione delle procedure nazionali previste dal titolo II, capo II, come stabilito all'articolo 6, paragrafo 4.

Articolo 69

Clausola di revisione

Entro [cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento], la Commissione redige una relazione sull'attuazione del presente regolamento, corredata delle proposte di revisione ritenute opportune.

Articolo 70

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Si applica a decorrere dal 1° gennaio 2024.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo
La presidente

Per il Consiglio
Il presidente